

**LA DISCIPLINA DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO DI
ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ DI CALCIO. CONFRONTO CON
L'ESPERIENZA INTERNAZIONALE ED IMPATTO DEL C.D.
«FINANCIAL FAIR PLAY»**

di *Alberto Benoldi** e *Claudio Sottoriva***

SOMMARIO: Introduzione – 1. La funzione del bilancio di esercizio nell'ambito delle società calcistiche – 2. La redazione del bilancio d'esercizio nell'evoluzione normativa a livello europeo – 3. Le regole economico-finanziarie previste dalla FIGC – 4. L'esperienza internazionale nella redazione del bilancio di esercizio delle società di calcio: la struttura del bilancio di esercizio del West Ham United Football Club PLC – 5. L'impatto del c.d. «*financial fair play*» sui bilanci delle società di calcio: prime considerazioni alla luce della nuova versione del manuale FIGC delle Licenze UEFA. – Bibliografia – Appendice

CLASSIFICAZIONE IEL: M41, L83

KEYWORDS: società di calcio, bilancio delle società di calcio, principi contabili nazionali, principi contabili internazionali, *international accounting*, *financial fair play*

Introduzione

La gestione delle società calcistiche, a seguito degli intervenuti mutamenti ambientali, si è notevolmente modificata negli ultimi tempi con, tra l'altro, l'exasperazione imprenditoriale-capitalistica dei settori professionistici del panorama calcistico italiano. Questa evoluzione apre uno scenario inconsueto di istituti e categorie giuridico-economiche con conseguenti problemi derivanti dal loro adattamento ad una realtà che poco si presta ad essere inquadrata in una visuale strettamente economico-finanziaria.

* Dottore in Economia e gestione per l'impresa – Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano. E-mail: benolds7@hotmail.com.

** Ricercatore in Economia Aziendale nella Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano. E-mail: claudio.sottoriva@unicatt.it.

Il perseguimento del risultato sportivo unitamente alla finalità di contribuire, attraverso la pratica dello sport, al miglioramento fisico e morale degli atleti costituiva l'obiettivo principale cui tendevano le associazioni sportive. Successivamente, la gestione ha assunto caratteri tipicamente imprenditoriali, cosicché l'aspetto economico ha assunto un'importanza equivalente al risultato agonistico; conseguentemente, i criteri che presiedono alla gestione economico-finanziaria delle società calcistiche non si discostano dagli indirizzi perseguiti dalle imprese nei settori produttivi dei beni e dei servizi.

1. *La funzione del bilancio di esercizio nell'ambito delle società calcistiche*

Il principale strumento di apprezzamento della gestione aziendale che consente di ottenere le informazioni relative alla composizione del capitale di funzionamento e alla formazione del reddito è rappresentato dal bilancio ordinario di esercizio che, pur con i limiti comuni a qualsiasi strumento conoscitivo che si prefigge il compito di rendere contezza della composita realtà aziendale, è un documento di sintesi efficace per giudicare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un'impresa. Anche quando ne siano chiarite le finalità e coerentemente impiegati i criteri di valutazione, il bilancio di esercizio rappresenta uno strumento informativo iniziale che necessita di utili complementi e di notizie ulteriori affinché con il suo ausilio possa trarsi un giudizio affidabile della realtà che concorre a chiarificare. Il capitale di funzionamento, lungi dal rappresentare una grandezza univoca, è espressione di congetture intimamente legate alle diverse finalità che possono essere assegnate al bilancio di esercizio: per il soggetto economico, in prima approssimazione, il capitale di funzionamento rappresenta il valore delle risorse che risultano in un preciso momento investite ed esposte al rischio di impresa; per i terzi costituisce una generica garanzia, a carattere sussidiario, dei loro valori in rischio.

Tale rischio è tanto più elevato quanto più gli investimenti aziendali sono rappresentati da beni che per le loro caratteristiche in caso di scioglimento dell'impresa risultino difficilmente recuperabili. Per i terzi, per i creditori, la generica garanzia patrimoniale offerta dalle società di capitale, nel caso di una società calcistica, si traduce in qualcosa di estremamente evanescente. Si consideri, ad esempio, che le attuali norme della FIGC prevedono, tra l'altro, la revoca dell'affiliazione e quindi l'immissione nelle liste di svincolo dei giocatori tenuti sotto contratto dalla società nel momento in cui la società venga dichiarata fallita. All'esito della dichiarazione di fallimento si azzera il valore della principale componente del capitale di funzionamento dell'impresa calcistica e si riduce notevolmente la possibilità dei creditori insoddisfatti di rivalersi, seguendo l'iter della procedura concorsuale, sulla liquidazione degli elementi attivi del patrimonio aziendale (ciò spiega, ad esempio, l'apparente paradossale comportamento degli istituti di credito di ridurre il tasso di interesse quando l'elevata esposizione debitoria nei confronti delle banche dei club calcistici rende difficile la puntuale restituzione del capitale mutuato).

Strettamente connesso al concetto di capitale di funzionamento è il diverso significato che il reddito d'esercizio (differenza tra ricavi e costi di competenza dell'esercizio) assume secondo le realtà considerate. Il reddito agisce sull'economia delle imprese incrementando o deprimendo la ricchezza disponibile. Le imprese

calcistiche,¹ pur nella loro sostanziale uniformità di gestione, ai fini anche di una valutazione della loro diretta ed indiretta solvibilità, possono essere distinte tra società sportive «indipendenti» e società sportive facenti parte di un gruppo; la distinzione è utile avendo riguardo alle diversità di significato che può assumere il concetto di reddito al fine di poter esprimere giudizi sulla solvibilità delle singole società calcistica. In generale, per le aziende appartenenti ad un gruppo di imprese il reddito è una grandezza scarsamente utilizzabile come indicatore di solvibilità. L'economicità aziendale² non è una condizione indispensabile per la loro esistenza; le imprese controllate devono infatti soddisfare in modo efficiente soprattutto le attese formulate dal soggetto economico del gruppo cui appartengono.

Il soggetto economico giudica sulla convenienza a mantenere in vita l'impresa calcistica secondo schemi di valutazione che si discostano dai comuni requisiti dell'economicità aziendale: *i)* non deve essere soddisfatto, come condizione di esistenza, solo un equilibrato rapporto con il mercato ma *ii)* deve essere anche perseguita la notorietà che segue ai successi sportivi. I giudizi di economicità sono giudizi di «economicità di gruppo»; l'azienda calcistica non è considerata da sola, ma nell'ambito di una più vasta economia rappresentata da quella del gruppo. Per contro, le imprese

¹ Nel linguaggio corrente si intendono «società sportive» quegli enti a base associativa che operano nel mondo dello sport, e viene utilizzata alla stregua di «associazioni sportive». La loro peculiarità consiste nel porsi come soggetti tanto nell'ordinamento generale dello Stato che in quello sportivo. Il riconoscimento della loro presenza risale alla legge 426 del 16 dicembre 1942, con la quale si istituisce il CONI con potere di riconoscere le suddette società che, a loro volta, saranno senza fine di lucro e assoggettate al CONI o, per delega, alle federazioni sportive. Il non riconoscimento o la non affiliazione delle società, comporta la rinuncia alla pratica agonistica ed ai vantaggi di ordine fiscale previsti dall'inquadramento nell'organizzazione ufficiale. Attraverso queste associazioni, la pratica sportiva, si inserisce in una serie di norme dell'ordinamento sportivo. A loro volta, tramite l'affiliazione alle federazioni riconosciute dal CONI, le associazioni divengono soggetti dell'ordinamento sportivo stesso. Tesseramento ed affiliazione sono regolati dall'aspetto pubblicistico delle federazioni, ricadono quindi sotto la giustizia amministrativa. Le associazioni sportive non sono tenute a costituirsi sotto una particolare forma giuridica, salvo che non intendano stipulare contratti con gli atleti. Dato che queste associazioni non erano, e non dovrebbero essere, a scopo di lucro, eventuali utili conseguiti dovevano essere destinati al potenziamento dell'attività sociale o in beneficenza e questo già prima dell'emanazione della legge 91 del 1981. L'unica autonomia residua era scegliere la destinazione di eventuali utili societari. Il problema che si pose fu soprattutto per le società calcistiche formatesi sottoforma di s.p.a., in contrasto (come fine) con quello della società sportiva. Vale a dire una prettamente a fini di lucro e l'altra no-profit. Il problema venne risolto con la legge n. 91 del 1981 che prendeva in considerazione la non remota eventualità di un utile societario. Per mezzo di questa riforma, le società sportive hanno potuto reperire e gestire notevoli flussi finanziari. Ricadono nella definizione di società professionistiche solo quelle che risultano affiliate a Federazioni che operano la distinzione dall'attività dilettantistica da quella professionistica e, inoltre, stipulano contratti con atleti professionisti. Diviene a questo punto fondamentale inquadrare anche chi è considerato sportivo professionista e, nella fattispecie, è ritenuto tale colui il quale presta la sua attività sportiva in forma continuativa, e dietro compenso derivante da un contratto di lavoro con una società sportiva. Naturalmente, il soggetto in questione, dovrà essere riconosciuto da una federazione sportiva della quale rispetterà il regolamento.

² Intendendosi come tale la capacità dell'azienda di perdurare massimizzando l'utilità delle risorse impiegate e dipende congiuntamente dalle performance aziendali e dal rispetto delle condizioni di equilibrio che consentono il funzionamento delle azienda.

calcistiche che non sono inserite in un gruppo devono soddisfare le tipiche condizioni della economicità aziendale; sono maggiori quindi i motivi di preoccupazione per le imprese indipendenti, anche se evidenziano fabbisogni finanziari notevolmente inferiori a quelli riscontrabili nelle imprese calcistiche facenti parte di un gruppo. L'appartenenza ad un gruppo offre maggiori garanzie di solvibilità in quanto, per lo meno fino a quando il mantenimento in vita delle società calcistiche rientra nella strategia di comunicazione del gruppo di appartenenza, sono le condizioni economiche e finanziarie di questo che devono essere valutate e non le condizioni delle singole imprese.

Il miglioramento del grado di economicità dell'impresa calcistica è connesso con le possibilità che la società ha di espandere, attraverso i successi sportivi, l'offerta del proprio spettacolo. Ad esempio, la massimizzazione dei profitti può voler significare uno scadente livello di prestazioni, dato che la spesa per acquistare sul mercato giocatori di «qualità» – al fine di migliorare le prestazioni – potrebbe essere proibitiva con riguardo al contenimento dei costi. Questo può provocare, in prospettiva, una diminuzione della probabilità di vittoria nelle partite e, conseguentemente, dell'affluenza del pubblico. Tenuto conto di questi elementi – in particolare, la presenza di un'eventuale e più ampia strategia di gruppo – nella maggior parte dei casi il reddito d'esercizio non è un indicatore rappresentativo della reale situazione di un'azienda calcistica e la sua significatività può essere correttamente interpretata solo considerando le profonde implicazioni di carattere apparentemente extraeconomico, quali il prestigio, il rispetto per le esigenze dell'ambiente sociale, la paura del discredito, il desiderio di allargare la sfera di notorietà e di azione, che caratterizzano la gestione da parte dei singoli *manager*.

Frequentemente traspare all'esterno dell'impresa calcistica la sensazione che il successo di cui essa gode (e che è proprio di uno sforzo comune) sia dovuto principalmente alla persona simbolo di quel successo; quasi uno spostamento di priorità: dall'organizzazione all'uomo. Questo induce gli osservatori esterni a valutare non tanto la bontà di un'organizzazione, quanto le qualità del singolo che, seppure in tali casi eccelse, non possono costituire l'elemento prevalente del giudizio.

Quanto fino ad ora scritto non deve portare verso la convinzione che il bilancio d'esercizio delle società calcistiche sia da considerarsi inadatto per l'espressione di un giudizio relativamente alle condizioni di economicità della gestione; deve essere considerato però che l'appartenenza di un'impresa calcistica ad un gruppo (come società controllata da una società capogruppo³) comporta la necessità, per una completa

³ Ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ. sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

analisi del bilancio redatto al termine dell'esercizio, che si individuino e che si esaminino con attenzione gli effetti di tale legame.

In relazione al fatto che per l'azienda di produzione si riconoscano delle condizioni di operatività da rispettare per assicurare lo svolgimento duraturo ed autonomo, si osserva che in alcuni casi il mancato rispetto di tali condizioni, anche per periodi lunghi, non porta alla estinzione della cellula aziendale. La valutazione dell'economicità in funzione del gruppo non giustifica un continuo squilibrio tra costi e ricavi già a livello di gestione caratteristica, in quanto può non essere duratura l'appartenenza all'aggregato di aziende.

La società sportiva dovrebbe essere in grado, per molteplici ragioni tra cui il ruolo sociale che svolge, di sopravvivere anche al modificarsi del soggetto economico anche se nella realtà attuale non sempre accade (ne sono prova le non poche società professionistiche e semi professionistiche scomparse in questi ultimi anni). L'esigenza di un equilibrio dinamico di bilancio e la ricerca di successo e di prestigio sono elementi stimolanti – non antagonisti bensì complementari – di un circolo virtuoso che dovrebbe permettere di raggiungere un equilibrio di bilancio di lungo periodo. Proprio le società calcistiche devono essere interpretate come «imprese calcistiche» e, quindi, come tali, devono presentare situazioni patrimoniali, finanziarie e reddituali soddisfacenti. In caso contrario sono destinate a scomparire indipendentemente dal ruolo sociale e di costume assolto.⁴

Questo aspetto è ancora più importante in quanto permette di meglio interpretare una supposta giustificazione alla situazione di crisi delle società del settore calcio: la mancanza di managerialità nella loro conduzione. Proprio per l'appartenenza ad un gruppo, in non pochi casi di successo, si ritiene che tale carenza sia dovuta non tanto alla mancanza di cultura quanto ad una differente interpretazione dell'attività svolta (identificandola esclusivamente con la dimensione sportiva e sfruttando il ruolo sociale rivestito, attraverso il quale ottenere agevolazioni o coperture più o meno ampie e ripetute).

2. *La redazione del bilancio d'esercizio nell'evoluzione normativa a livello europeo*

L'informativa economica e finanziaria d'impresa a livello europeo è stata caratterizzata a partire dal 1° gennaio 2005 dall'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (*International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards*). Le due principali organizzazioni mondiali che si occupano di regole contabili, il FASB (FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD) e lo IASB (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD),⁵ stanno lavorando per un sistema di regole contabili

⁴ Per un'analisi del settore del calcio considerabile come sub-settore dell'industria dello spettacolo (calcio come bene di mercato) o come bene pubblico, in grado di rivestire un ruolo sociale positivo, cfr. R. CARUSO, *Il Calcio tra Mercato, Relazione e Coercizione*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 71-88.

⁵ Sull'adozione dei principi contabili internazionali si veda C. SOTTORIVA, *Finalità e Principi di Redazione del Bilancio d'Esercizio: un Confronto tra Principi Contabili Nazionali e Internazionali. Quale "Modello"*

comuni per tutte le imprese⁶ ancorché siano diversi gli approcci adottati dalle due istituzioni contabili nella produzione dei principi contabili; in particolare, il FASB utilizza il *rule-based-approach*, che si caratterizza per la produzione di una vasta normativa di dettaglio al fine d'integrare l'informazione contenuta nello *standard* contabile, mentre lo IASB utilizza un approccio più flessibile, che non prevede una vasta normativa di dettaglio.

La IV e la VII Direttiva CEE sul diritto contabile delle società forniscono una base armonizzata per la redazione dei conti delle singole imprese e dei gruppi di società dell'Unione europea.⁷ Tali Direttive hanno consentito un miglioramento generale della qualità delle norme contabili e hanno garantito una maggiore comparabilità dei conti, agevolando in tal modo le attività transfrontaliere.

Le Direttive europee in materia contabile⁸ hanno esercitato un impatto positivo, pur consentendo agli Stati membri di preservare le diverse tradizioni contabili nazionali esistenti prima della loro adozione. La qualità dell'informazione finanziaria è infatti considerevolmente migliorata negli Stati membri dell'Unione Europea e la libera circolazione di informazioni finanziarie comparabili è una condizione essenziale per il buon funzionamento del mercato interno e un incentivo alla concorrenza.

Le ulteriori esigenze di armonizzazione contabile successive all'elaborazione della IV e VII direttiva CEE hanno portato le istituzioni comunitarie all'emanazione del regolamento dell'Unione Europea n. 1606/2002 che non dispone la diretta e immediata applicazione dei principi contabili internazionali elaborati dallo IASB all'interno dell'UE. L'articolo 3, infatti, rimette alla Commissione Europea di stabilire l'adozione e utilizzo di principi contabili internazionali, deliberando secondo la procedura di regolamentazione con l'assistenza dell'apposito comitato

di Bilancio?, in E. Vagnoni (a cura di), *Azienda, Economia, Impresa e Università. Scritti in memoria del Prof. Antonio D'Atri*, Este Edition, Ferrara, 2004; C. SOTTORIVA, *Il patrimonio Netto nei Principi Contabili Internazionali*, in Gruppo di Studio e di Attenzione dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (a cura di), *L'analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Volume II, Capitolo IX, RIREA, Roma, 2007; C. SOTTORIVA, *La Finalità della Redazione del Bilancio di Esercizio nella Logica dei Principi Contabili Internazionali e la Sua Struttura*, in A. Palma (a cura di), *Il Bilancio di Esercizio. Aspetti Istituzionali e Profili Evolutivi nell'Attuale Assetto Normativo Italiano*, Giuffrè Editore, Milano, 2008.

⁶ In tema di armonizzazione contabile si veda per quanto riguarda la letteratura economico-aziendale italiana: G. BRUNI, *I Principi Contabili. Fondamenti e Percorsi Evolutivi*, in *Riv. dei Dott. Comm.*, n. 1, 2004; M. CARATOZZOLO., *Effetti Giuridici dell'Applicazione dei Principi Contabili internazionali in Italia*, in *Le Soc.*, n. 3, 2004, 306 e seguenti; M. CARATOZZOLO., *Le Modifiche alla IV e VII Direttiva per Consentire l'Applicazione dei Principi IASC*, in *Le Soc.*, n. 2, 2003; R. DI PIETRA, *La Cultura Contabile nello Scenario Internazionale. Istituzioni, Principi ed Esperienze*, Cedam, Padova, 2002; R. DI PIETRA, *Ragioneria Internazionale e "Armonia Contabile"*, Cedam, Padova, 2000; A. VIGANÒ, *Elementi di Ragioneria Internazionale*, Egea, Milano, 1997.

⁷ Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione 95/508/CEE, Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale, 1995.

⁸ Recepite in Italia con il D.Lgs. 127/1991; per un'analisi del recepimento delle Direttive comunitarie IV e VII in materia contabile si veda F. SUPERFI FURGA, *Il Bilancio di Esercizio Italiano Secondo la Normativa Europea*, Quarta Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2004.

contabile, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2. Il paragrafo 2 dell'articolo 3 precisa i criteri e le condizioni in base alle quali i principi contabili internazionali IAS/IFRS possono essere adottati. In particolare, tali principi devono: non essere contrari al principio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE e all'articolo 16, paragrafo 3, della citata direttiva 83/349/CEE e contribuire all'interesse pubblico europeo. In sostanza, l'applicazione del principio deve dare luogo ad un quadro fedele della posizione finanziaria e delle prestazioni di un'impresa; rispondere ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e utile per valutare l'idoneità della gestione.

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002 ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2005 le società soggette al diritto di uno Stato membro, con titoli ammessi alla data del bilancio alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro, sono tenute a redigere i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione in attuazione dell'articolo 3. L'articolo 5 ha demandato alla discrezionalità degli Stati membri la scelta di consentire o prescrivere: alle società con titoli quotati, di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione secondo la procedura richiamata in precedenza; alle società non quotate, di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali conformemente ai medesimi principi contabili.

L'articolo 7 ha previsto, infine, che la Commissione mantiene un contatto regolare con il comitato di regolamentazione contabile sullo stato dei progetti attivi IASB e su qualsiasi altro documento relativo emesso dallo IASB, al fine di coordinare le posizioni ed agevolare la discussione sull'adozione dei principi che potrebbero derivare da tali progetti e documenti.

Per quanto riguarda il nostro Paese, l'articolo 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003) ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002, individuando i relativi principi e criteri direttivi.⁹

In attuazione della delega, è stato emanato il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 - *Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali*, che ha previsto l'introduzione dell'obbligo per le società quotate di applicare i principi contabili internazionali anche nella redazione del bilancio di esercizio, fatta salva la previsione per le imprese assicurative. La lettera b) dell'art. 2 del D.Lgs. 38/2005, esercitando parzialmente la facoltà di cui alla lettera b) dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002, estende l'obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio anche alle società aventi titoli diffusi presso il pubblico, di cui all'articolo 116 del D.Lgs. 58/1998 (TUF, Testo Unico della

⁹ Si veda il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 - *Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali*.

Finanza). La successiva lettera c) estende l'obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato alle banche e agli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia. La lettera d) concerne le imprese che esercitano attività di assicurazione e riassicurazione sia nel ramo vita che nei rami diversi, tenute alla redazione del bilancio secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 173 del 1997. Per tali imprese si prevede l'obbligo generale di applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione del solo bilancio consolidato. Per la redazione del bilancio di esercizio, l'obbligo di applicazione dei principi è limitato alle società quotate che non redigono il bilancio consolidato. Le altre società (tra cui, quindi, le società di calcio non quotate), l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dall'Unione Europea è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia. Per tali società quindi devono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 2423 e ss. del Codice Civile.¹⁰ Per quanto riguarda le società di calcio italiane quotate,¹¹ si rammenta che l'esercizio chiuso 30 giugno 2007 è stato il primo in cui Juventus Football Club S.p.A., S.S. Lazio S.p.A. e A.S. Roma S.p.A. hanno redatto i propri bilanci di esercizio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.¹²

3. *Le regole economico-finanziarie previste dalla FIGC*

Nel nostro ordinamento l'esercizio in forma collettiva di attività sportiva a livello professionistico è riservato esclusivamente alle società costituite in osservanza alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modifiche. Si tratta di una disciplina che contiene numerosi ed evidenti profili di specialità. La legge 91/1981 aveva in realtà quale oggetto principale la radicale riforma della disciplina delle società sportive, dando per la prima volta riconoscimento giuridico ai notevoli e peculiari caratteri di specialità delle stesse.

In primo luogo la legge imponeva la forma capitalistica, circoscrivendo le opzioni disponibili – per l'esercizio di attività sportiva nel settore professionistico – alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata, come prescriveva l'art. 10, comma 1, della legge 91/1981.

Inoltre la legge introduceva una stretta interrelazione – esistente ancora oggi, essendo la legge invariata sul punto – fra il sistema dei controlli di diritto comune previsti per le società e quelli di competenza dell'autorità sportiva. Si stabiliva il principio generale in base al quale le società sportive erano sottoposte «all'approvazione e ai

¹⁰ La disciplina del bilancio contenuta nel Capo V del Titolo V del Libro V Codice Civile è stata oggetto di modificazioni e integrazioni con il D.Lgs. n. 6 del 2003, adottato, nell'ambito della riforma del diritto societario, in attuazione della delega di cui alla legge n. 366 del 2001.

¹¹ Più ampiamente si veda M. MANCIN, *Il Bilancio delle Società Sportive Professionistiche. Normativa Civilistica, Principi Contabili Nazionali e Internazionali*, CEDAM, Padova, 2009.

¹² Per approfondimenti si veda CONSOB, *Indagine conoscitiva sulle recenti vicende relative al calcio professionistico in particolare riferimento al sistema delle regole e dei controlli*, audizione della CONSOB alla VII Commissione Permanente (Cultura, scienza e istruzione), Camera dei Deputati, 11 ottobre 2006.

controlli sulla gestione da parte delle Federazioni sportive nazionali alle quali sono affiliate, per delega del CONI e secondo modalità approvate dal CONI» (art. 12, comma 1, della legge 91/1981). Inoltre si stabiliva che «tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni finanziarie o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle Federazioni sportive nazionali cui sono affiliate» (art. 12, comma 2, della legge 91/1981). L'art. 2 della legge 91/1981 è stato successivamente radicalmente modificato e, agli incisivi poteri di ingerenza nel merito della gestione sopra descritti si sostituiscono – in capo alle Federazioni – controlli mirati alla sola verifica dell'equilibrio finanziario, peraltro circoscritti «al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi». Il peculiare rapporto che si instaura tra Federazione sportiva nazionale e società sportiva fa sì che la società stessa si trovi inserita in un ordinamento settoriale speciale, restando assoggettata alla potestà normativa della Federazione di appartenenza.

Per quanto riguarda la FIGC, l'insieme delle norme cui le società professionistiche affiliate devono attenersi sono raccolte in un corpus organico, contenuto in una pubblicazione denominata «Carte federali», pubblicata e aggiornata annualmente dalla Federazione stessa, che comprende disposizioni di varia natura e portata. Queste sono organizzate in modo sostanzialmente gerarchico, e comprendono:

- lo Statuto della Federazione;
- le Norme organizzative interne della Federazione (NOIF);
- il Codice di Giustizia Sportiva;
- il Regolamento della Lega Nazionale Professionisti;
- le Raccomandazioni Contabili federali.

A questa articolata disciplina si è recentemente aggiunto il «Sistema delle Licenze UEFA, manuale per l'ottenimento della licenza da parte dei club», che ha trovato per la prima volta applicazione nella stagione sportiva 2003-2004.¹³ Si tratta di un corpo alquanto complesso di norme, a loro volte integrate da prescrizioni di carattere pratico (come l'indicazione di un piano dei conti unificato) delle quali è necessario esaminare quelle che direttamente incidono sull'ordinamento contabile delle società.

Partendo dallo Statuto della FIGC, si deve sottolineare in primo luogo che l'art. 16 stabilisce al primo comma che «*al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati, le società calcistiche professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, per delega e secondo modalità e principi stabiliti dal CONI*».

Tuttavia, ciò che si rileva di estremo interesse è il terzo comma della norma in esame, il quale dispone che per i compiti di cui al comma primo, la FIGC si avvale di un apposito Organismo tecnico.

¹³ Ai sensi dell'art. 52-bis NOIF, «*Con il termine Licenze UEFA si intende il titolo rilasciato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio che consente alle società che ottengano il prescritto titolo sportivo di partecipare alle competizioni internazionali per squadre di club organizzate dall'UEFA nella stagione sportiva successiva a quella di rilascio*». I criteri cui si fa riferimento sono contenuti in un «Manuale per l'ottenimento della Licenza da parte dei club». La Licenza UEFA deve essere obbligatoriamente richiesta da tutte le società iscritte al campionato di Serie A, mentre la richiesta è facoltativa per le società partecipanti al campionato di Serie B.

Abbiamo dunque un primo indice della rilevanza attribuita in seno all'ordinamento federale della funzione di controllo contabile, risoltasi nella costituzione di un apposito organo, volto a garantire indipendenza e professionalità al controllo di stabilità economico-finanziaria per legge attribuito alla Federazione. Tale organo, denominato Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (COVISOC), è integralmente disciplinato nelle Norme organizzative interne della FIGC (NOIF), nella Parte seconda, Titolo VI, recante disposizioni in merito ai «Controlli sulla gestione economico-finanziaria delle Leghe e delle Società professionistiche». È opportuno peraltro segnalare come il Titolo VI sia stato oggetto di profonda revisione da parte del Consiglio Federale della FIGC, che ha previsto significative novità dettate proprio dall'esigenza di accrescere l'efficacia del controllo contabile sulle società professionistiche; tra le misure introdotte, si segnalano l'adeguamento dei controlli alle prescrizioni UEFA e l'istituzione della Commissione di Appello sulla Vigilanza delle Società di Calcio professionistiche (COAVISOC).

Le Norme organizzative interne (NOIF) sono emanate, in base all'art. 24 dello Statuto della FIGC, dal Consiglio Federale. La stessa norma attribuisce a quest'organo il compito di predisporre le norme di contabilità e le norme per il controllo delle società calcistiche professionistiche, nonché l'ordinamento degli Uffici della FIGC. È dunque in attuazione di tale disposizione che l'art. 78 NOIF istituisce la COVISOC, ne disciplina la composizione, istituisce una struttura ispettiva di supporto, stabilisce requisiti di professionalità e indipendenza per i suoi componenti.

Il Titolo VI delle NOIF stabilisce poteri e facoltà della COVISOC, che, a norma dell'art. 83, sono esercitati secondo un regolamento interno, approvato, su proposta della stessa Commissione, dal Consiglio Federale.¹⁴ La norma cardine della disciplina contabile del settore calcistico professionistico è tuttavia l'art. 80 NOIF, il quale richiama i poteri di controllo attribuiti alle Federazioni ai sensi dell'art. 12, legge 91/1981, stabilisce che «*alla COVISOC è attribuita una funzione di controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche*».

Le NOIF prescrivano un'ampia serie di obblighi informativi, disciplinando in dettaglio contenuto e forma delle comunicazioni periodiche che le società devono inviare alla Commissione. In particolare, il «controllo sull'equilibrio finanziario» è esercitato seguendo due distinte modalità:

- attraverso il periodico esame della documentazione economico-finanziaria richiesta dalla normativa civilistica e dai regolamenti federali;
- attraverso l'esame di indici sintetici di bilancio.

Quanto al primo aspetto, è interessante notare che per facilitare il controllo viene prescritta l'adozione di un piano dei conti approvato dalla FIGC (art. 84). È peraltro evidente la necessità che i requisiti della trasparenza e più specificamente della chiarezza, richiesta dall'art. 2423 Cod. Civ.,¹⁵ siano strettamente tutelati per quanto

¹⁴ L'art. 79 disciplina i poteri consultivi della Commissione in merito all'ordinamento federale, attribuendogli la funzione di proposta "sugli aspetti economico-finanziari del calcio professionistico", precisando altresì che la COVISOC "fornisce pareri su questioni di propria competenza".

¹⁵ Per le società che non sono obbligate alla redazione dei conti annuali e consolidati applicando i

riguarda i documenti contabili predisposti dalle società di calcio professionistiche; indicativa di questa esigenza è la prescrizione dell' art. 85, comma 1, lett. C, il quale proibisce l'adozione del bilancio in forma abbreviata. Il medesimo art. 85, ai commi primo e secondo, prescrive il tempestivo invio alla COVISOC di una copia rispettivamente del bilancio d'esercizio e di una relazione semestrale. La relazione semestrale è composta dalla situazione patrimoniale e dal conto economico alla data di riferimento, che devono essere redatti «in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, ove se ne verifichino i presupposti» (art. 85, comma 2, lett. B); essa deve essere corredata dalle eventuali osservazioni del collegio sindacale, nonché, ove presenti, del giudizio delle società di revisione. Regola fondamentale è quella per cui «*Ciascuna società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la licenza della FIGC entro i termini stabili dal Consiglio Federale in armonia con i termini fissati dall'UEFA per le proprie licenze*» (art. 8 co. 2 Statuto). Tra i requisiti che un club deve soddisfare per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza c'è senz'altro il rispetto di determinati equilibri economico/finanziari nonché dei principi di corretta gestione: a tal proposito la FIGC si avvale della COVISOC che opera secondo quanto stabilito nelle NOIF. Il titolo VI delle NOIF è appunto rubricato «*Controlli sulla gestione economica e finanziaria delle Leghe e delle società professionistiche*». Viene stabilito il principio generale per cui «*La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge e utilizzando esclusivamente il piano dei conti approvato dalla FIGC*». Il piano dei conti e la struttura del bilancio di esercizio delle società di calcio professionistiche attualmente vigente è stato approvato con il C.U. n. 58 del 5 settembre 2006. La L. 586/1996, modificando il testo originario della L. 91/1981, ha previsto una diversa configurazione del precedente regime di controlli delle attività dei club da parte della Federazione.

È stato innanzitutto introdotto un requisito soggettivo relativo alle società professionistiche, sancendo la necessità di costituirsi nella forma giuridica di società per azioni (S.p.A.) o di società a responsabilità limitata (S.r.l.), consentendo il perseguimento di uno scopo di lucro, e imponendo inoltre (i) la nomina del collegio sindacale, (ii) l'esclusivo svolgimento di attività sportive o di attività ad esse connesse o strumentali, (iii) l'obbligo di destinare almeno il 10% degli utili a centri giovanili di

principi contabili internazionali IAS/IFRS, è previsto infatti che gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

formazione tecnico-sportiva.¹⁶

Pur essendo sancita la sottoposizione delle società ai controlli stabiliti dalle Federazioni (ed eventualmente ai relativi provvedimenti), i controlli in parola devono limitarsi alla verifica dell'equilibrio finanziario delle stesse e devono essere effettuati *«al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi»*.¹⁷

Si riconosce alle Federazioni nei confronti delle società sportive il potere di denuncia al Tribunale, ai sensi dell'art. 2409 Cod. Civ., nel caso di *«fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci»*¹⁸ (con la conseguenza che il Tribunale potrà disporre un'ispezione dell'amministrazione della società e, se le irregolarità denunciate sussistono effettivamente, disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni o, nei casi più gravi, nominare un amministratore giudiziario che potrà proporre azione di responsabilità contro gli amministratori o sindaci e proporre, eventualmente, la messa in liquidazione della società). Alla COVISOC sono attribuite funzioni sia consultive sia di controllo, ed in relazione a queste ultime vengono riconosciuti una serie di poteri, tra cui quello di *«richiedere alle società il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni»*,¹⁹ nonché di *«proporre al Consiglio federale parametri atti a verificare la sussistenza di corrette condizioni di gestione sotto il profilo economico-finanziario»*,²⁰ disponendo infine della facoltà di attivare indagini e procedimenti disciplinari nell'ambito della sua attività.

L'art. 87 NOIF stabilisce inoltre che la COVISOC può *«effettuare verifiche ispettive presso le sedi delle società»*, nonché *«convocare i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, del collegio sindacale, i revisori, il soggetto responsabile del controllo contabile e i dirigenti delle società per esaminare la situazione amministrativa, economica, finanziaria e contabile delle società stesse»*. L'art. 90 NOIF elenca i provvedimenti che la COVISOC può irrogare a fronte della violazione da parte delle società delle disposizioni di carattere economico-finanziario ad esse riferibili. È altresì previsto l'obbligo di un'informativa periodica alla COVISOC, che si realizza mediante la messa a disposizione e il deposito dei documenti elencati dall'art. 85 NOIF:²¹

i. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente ad una serie di altri

¹⁶ Art. 10 L. 91/1981. Nella formulazione originaria si prevedeva l'obbligo di integrale reinvestimento degli utili nel perseguimento dei fini sportivi.

¹⁷ Art. 12 L. 91/1981. La stessa formulazione si ritrova anche nell'art. 80 NOIF, dedicato all'attività di controllo svolta dalla COVISOC.

¹⁸ Art. 13 L. 91/1981.

¹⁹ Art. 80 co. 2 lett. a) NOIF.

²⁰ Art. 80 co. 2 lett. c) NOIF.

²¹ Per un'analisi dei possibili indici adottabili per la valutazione dell'assetto economico globale della gestione nell'ambito delle società di calcio si veda C. TEODORI, *L'Economia ed il Bilancio delle Società Sportive. Il Caso delle Società di Calcio*, G. Giappichelli Editore, Torino, 1995, 221 e ss.

documenti, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci;²²

ii. copia della relazione semestrale approvata, unitamente ad una serie di altri documenti, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio;

iii. copia del bilancio consolidato, unitamente ad una serie di altri documenti, laddove si tratti di società che esercitano il controllo su una o più società *ex art.* 2359 Cod. Civ.;

iv. le informazioni economico finanziarie previsionali (c.d. *budget*), su base semestrale;

v. la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

vi. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, attestante l'avvenuto pagamento di ritenute e contributi, oltre alla documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo laddove si versi in un contenzioso;

vii. il prospetto Valore Produzione/Debiti Finanziari, con indicazione del rapporto VP/DF calcolato sulla base delle risultanze contabili e riferito a ciascuna scadenza.²³

²² Nell'Appendice è riportato un raffronto tra lo schema dello Stato patrimoniale e del Conto economico previsti dal Codice Civile e lo schema di tavole obbligatorie previste dalle FIGC.

²³ La misura minima del rapporto VP/DF è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della COVISOC. Con il Comunicato Ufficiale 108/A del 14 maggio 2010, il Consiglio Federale -VISTA la comunicazione della COVISOC, con cui l'organo di controllo ha rappresentato che il rapporto VP/DF di cui all'art. 85, lett. A), Par. VIII delle NOIF, possa essere determinato in misura non inferiore a 4 unità di valore della produzione per 1 unità di debiti finanziari; - VISTI l'art. 27, comma 2 dello Statuto e l'art. 85, lett. A), Par. VIII, comma 6 delle NOIF ha deliberato di fissare il rapporto VP/DF di cui all'art. 85, lett. A), Par. VIII delle NOIF, nella misura minima di 4 unità di valore della produzione per 1 unità di debiti finanziari.

Le NOIF prevedono che le società, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun trimestre dell'esercizio, devono depositare presso la COVISOC il Prospetto VP/DF con indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base delle risultanze contabili e riferito a ciascuna delle dette scadenze; le società devono altresì depositare presso la COVISOC, unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il Prospetto VP/DF con l'indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati.

Per la determinazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari:

a) il valore della produzione da considerare ai fini del numeratore del rapporto è quello che risulta dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C. nelle voci: ricavi delle vendite e delle prestazioni; variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; variazione dei lavori in corso su ordinazione; incrementi immobilizzazioni per lavori interni; altri ricavi e proventi;

b) i debiti finanziari da considerare ai fini del denominatore sono quelli che risultano dal piano dei conti nelle voci: obbligazioni ordinarie e convertibili, soci c/anticipazioni temporanee; soci c/finanziamenti fruttiferi; debiti verso banche; debiti verso altri finanziatori; debiti di natura finanziaria verso imprese controllate, collegate e controllanti. I debiti finanziari sono ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie risultanti dalla contabilità sociale alla voce disponibilità liquide.

Per ogni scadenza trimestrale, il valore della produzione è determinato sulla base dei dodici mesi

Con il Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010 la FIGC ha approvato le norme di ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, prevedendo il termine del 30 giugno 2010 per il deposito della documentazione di cui all'art. 85 NOIF sopra elencata. Si afferma che l'inosservanza di tale termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti prescritti, configura un illecito disciplinare sanzionato, su deferimento della Procura federale, con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato attualmente in corso. Si sancisce poi la necessità di ulteriori adempimenti laddove si verificassero situazioni particolari (ad esempio eventuali modifiche statutarie, giudizio negativo sul bilancio di esercizio da parte della società di revisione, ecc.). Si evidenzia che le proposte emerse in seno all'UEFA, nella prospettiva di una sempre maggiore esigenza di contenimento dei costi generati dal sistema-calcio e di certezza nell'applicazione di regole uniformi che mirino in particolare a salvaguardare l'equilibrio competitivo tra i club, hanno definito un sistema, il c.d. «*fair play finanziario*», basato su una serie di misure tese a premiare i club più virtuosi, mirando in sostanza a rendere possibile il raggiungimento di un pareggio di bilancio.²⁴ Alcune considerazioni in merito sono svolte nel § 5.

4. *L'esperienza internazionale nella redazione del bilancio di esercizio delle società di calcio: la struttura del bilancio di esercizio del West Ham United Football Club PLC*

4.1 *La disciplina della redazione del bilancio di esercizio nel Regno Unito*

Il Regno Unito ha tributato alla questione della disciplina societaria e dell'informazione di bilancio un'attenzione del tutto speciale dalla quale è scaturito un processo normativo che acconsente all'adattamento sistematico delle regole giuridiche nei confronti delle istanze sociali in continua evoluzione; l'attributo «speciale» consegue al fatto che un tale approccio non è riscontrabile in altri Paesi; quindi la realtà anglosassone risulta essere nel suo genere unica in Europa. Nel contesto inglese, dunque, un provvedimento normativo rappresenta una risposta immediata ai bisogni avvertiti dalla collettività nonché

precedenti la scadenza stessa, mentre i debiti finanziari sono computati alla fine di ciascun trimestre. Il Prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.

²⁴ Le società dunque dovranno controllare il livello dei salari, le le spese per il mercato, nonché avere livelli di debito sostenibile. Tutto ciò in aggiunta al vigente sistema di Licenze UEFA per club. La fase attuativa di questo processo durerà tre anni e contribuirà a promuovere gli investimenti a lungo termine (vivai e ammodernamento delle infrastrutture sportive) a scapito degli investimenti finalizzati al solo risultato sportivo a breve termine. L'obiettivo è quello di limitare la spesa delle società per acquisti e ingaggi al 60% del fatturato, percentuale che sarebbe inferiore nel caso di società con differenza negativa tra ricavi e costi. Il principio cardine è dunque quello di non spendere più di quanto si incassa, nell'ottica di giungere, nei prossimi tre anni, al risanamento dei conti dei molti club europei. Deroghe sarebbero concesse solo per i lavori riguardanti le infrastrutture (costruzione di un nuovo stadio o ammodernamento/ampliamento di uno già esistente).

un correttivo alle manchevolezze delle discipline precedenti.²⁵

Prima del 1970, le sole previsioni normative che interessavano i bilanci delle imprese rappresentavano una disciplina minimale e le raccomandazioni dell'*Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW)* avevano carattere non vincolante. Nel 1976 è stato costituito l'*Accounting Standards Committee* largamente rappresentativo delle professioni contabili sia inglesi (tra le quali ricordiamo *The Institute of Chartered Accountants in England and Wales*, *The Institute of Chartered Accountants of Scotland*, *The Institute of Chartered Accountants of Ireland*, *The Chartered Association of Certified Accountants*, *The Chartered Institute of Management Accountants* e *The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy*) sia irlandesi. Stante il precedente sistema, le raccomandazioni contabili dell'*Accounting Standards Committee* assumevano la forma di *Statement of Standard's Accounting Practice (SSAPs)*. Gli *standards* emanati dall'*Accounting Standards Committee* interessavano un'ampia casistica di problematiche; tuttavia, nel novembre del 1987, a seguito di una complessiva rivisitazione del meccanismo di elaborazione degli *standards* contabili inglesi, si addivenne alla sostituzione dell'*Accounting Standards Committee* con una nuova struttura, cui corrisponde un ridimensionamento del ruolo delle professioni contabili nell'elaborazione degli *standards*, avendo perso ogni diretta responsabilità nonostante abbiano mantenuto un'influenza non trascurabile tanto sulla forma quanto nei contenuti dei principi contabili inglesi. L'attuale sistema di elaborazione degli *standards* contabili si articola in tre organismi funzionalmente indipendenti anche se strettamente collegati tra loro:

- il *Financial Reporting Council*,²⁶
- l'*Accounting Standards Board*,²⁷

²⁵ Si veda più ampiamente T. DE CRISTOFARO, *Forma e Struttura degli Schemi di Bilancio in Europa*, Giappichelli, Torino, 2000.

²⁶ Il *Financial Reporting Council* è l'organismo più importante. Di norma si riunisce due volte l'anno, sebbene possa riunirsi con maggiore frequenza se ritenuto opportuno dal suo Presidente. Questi ultimo, al pari dei tre Vice Presidenti, è nominato dal Ministro dell'Industria e Commercio, d'intesa con il Governatore della Banca Centrale inglese, mentre nel Consiglio di Amministrazione siede anche un rappresentante del Comitato Consultivo delle professioni contabili, uno della Banca di Londra, un altro della Associazione nazionale degli industriali. Sono anche membri di diritto i Presidenti dell'*Accounting Standards Board* e del *Financial Reporting Review Panel*. Il Governo e la Banca d'Inghilterra hanno poi diritto di nomina di un membro ciascuno, indipendentemente dal designato comune per la presidenza. Partecipano al Consiglio in qualità di osservatori, alcuni membri nominati dal Presidente e dai Vice Presidenti, scelti tra coloro che materialmente redigono i bilanci societari (*preparers*), i revisori e gli analisti finanziari, questi ultimi in quanto fruitori delle informazioni contabili rese. Il *Financial Reporting Council* assolve la funzione di impartire opportune istruzioni agli altri due organismi, in guisa da assicurare – sul piano generale – un sistema efficiente di informazione dei mercati finanziari. Tale funzione si manifesta, tra l'altro, attraverso la pubblicazione occasionale di rapporti su *standards* contabili e iniziative sul piano politico, indirizzando opportune raccomandazioni al Governo affinché prenda necessari interventi legislativi – al quale, ad esempio, taluni emendamenti al *Companies' Act* – per poter recepire le nuove evoluzioni sul fronte del *financial reporting*. Tra i suoi compiti istituzionali, quindi, vi è una intensa attività di indirizzo dei lavori dell'*Accounting Standards Board* nell'elaborazione degli *standards* contabili.

²⁷ L'*Accounting Standards Board* è un organo autonomo permanente, seppur controllato dal *Financial*

- il *Financial Reporting Review Panel*.²⁸

Essi rappresentano organismi di natura privata, le cui decisioni sono, di norma, tradotti in legge su iniziativa del Governo. Quest'ultimo, infatti, dichiaratosi favorevole per l'autoregolamentazione della materia tanto da demandarla agli operatori sotto la supervisione delle autorità, si astiene dall'influenzare sia l'attività che la composizione di detti organismi tanto meno le regole che essi stabiliscono. Considerata, comunque, la rilevanza del tema per l'economia nazionale, il Governo partecipa alla loro copertura finanziaria, unitamente alle professioni contabili e alla Comunità finanziaria quale le banche, la Borsa e, più in generale, gli intermediari finanziari.

Un regolamento del Ministero dell'Industria e Commercio prescrive che gli *standards* contabili così elaborati siano cogenti, ai sensi del *Companies' Act* del 1985.

Nel Regno Unito, la legge commerciale attualmente in vigore è contenuta nel *Companies Act* che a partire dal 1980 è stato adeguato per il recepimento dei provvedimenti adottati in sede comunitaria (in particolare la IV, la VII e la VIII Direttiva

Reporting Council che ne nomina gli amministratori. Istituito nel 1990 per sostituire *Accounting Standards Committee*, l'*Accounting Standards Board* ha il compito di elaborare, emendare e – se del caso – abrogare i *Financial Reporting Standards*. Ha iniziato la sua attività adottando 22 *Statements of Standard Accounting Practice* (SSAPs) elaborati dal precedente *Accounting Standards Committee* e sostituendone alcuni.

I suoi dieci componenti, di cui solo due – il Presidente e il Direttore Tecnico – sono impegnati full time, sono nominati da un "Comitato Nomine" del *Financial Reporting Council* composto dal Presidente, dai tre Vice Presidenti e da altri tre membri del Consigli di Amministrazione. Sono inoltre ammessi due osservatori, generalmente provenienti dalle professioni contabili. Ogni decisione è assunta con il voto favorevole di almeno sei membri, ovvero sette se il Board è riunito al completo dai suoi dieci membri.

Sotto il profilo operativo, l'*Accounting Standards Board* elabora dei *discussion papers* cui dare massima pubblicità. Ricevuti i commenti, il *working paper* viene trasformato in *Exposure Draft* e, dopo ulteriori consultazioni, viene steso il testo definitivo del *Financial Reporting Standard*. L'*Accounting Standards Board* segue da vicino anche altre due Commissioni (*The Financial Sector and other Industries Committee* e *The Public Sector and Not for profit Committee*) le quali emanano disposizioni a carattere interpretativo per regolare dettagli non sufficientemente precisato dagli *standards* contabili (*Statements of Recommended Practice*, *SORPs*). Va detto infine che l'*Accounting Standards Board* elabora – assistito da un Comitato per la contabilità delle piccole e medie imprese – anche degli *standards* contabili appositi per le PMI allorché l'applicazione degli *standards* ordinari causi eccessive difficoltà.

²⁸ Il compito del *Financial Reporting Review Panel* consiste nel verificare la rispondenza alle prescrizioni dei *Companies' Act* in materia contabile e agli stessi *standards* dei conti annuali e consolidati delle società per azioni e delle società in accomandita. Non potendo controllare materialmente tutte le società rientranti nella sua competenza, il *Financial Reporting Review Panel* opera, quindi, sulla base di denunce più o meno dirette. In ciò è agevolato dalle stesse disposizioni del *Companies' Act* che richiedono alle società di render note le ragioni che le hanno indotte a discostarsi dalle regole e *standards* contabili vigenti.

I controlli sono effettuati da gruppi di cinque membri, presieduti dal Presidente o dal Vice Presidente che devono assicurare interpretazioni univoche di casi simili. L'obiettivo di tali gruppi, una volta confermato lo scostamento, è convincere gli amministratori a modificare volontariamente i loro bilanci ovvero, se gli scostamenti non sono molto gravi, a segnalarli nell'allegato con adeguata motivazione. In caso di rifiuto il *Panel* adire alle vie giudiziarie per ottenere un'ingiunzione agli amministratori di eseguire quanto disposto.

Laddove il *Financial Reporting Review Panel* non abbia ricevuto motivazioni tecnicamente valide da un punto di vista contabile, può denunciare la società ai competenti tribunali. La giurisprudenza del *Financial Reporting Review Panel*, una volta pubblicata, diventa cogente; eventuale scostamenti da essa, pertanto, equivalgono alla mancata applicazione degli *standards* contabili propriamente detti.

CEE²⁹). Lo *schedule 4, part 2, Accounting Principles and Rules* del *Companies' Act* disciplina i principi generali della redazione del bilancio di esercizio ed i differenti criteri utilizzati per la valutazione degli elementi che lo compongono. Lo *schedule 4* si articola in *sections* dedicati agli *Accounting Principles* – peraltro, contemplati anche dagli *Statements of Standard Accounting Practice* e dai *Financial Reporting Standards* – agli *Historical Cost Accounting Rules*, infine agli *Alternative Accounting Rules*.

I principi contabili nazionali (UK GAAP) non hanno valenza di legge; ulteriormente una delle problematiche non tutt'ora risolte è il rapporto tra l'applicazione dei principi contabili nazionali e il finalismo della redazione del bilancio di esercizio rappresentato dalla *fair and true view*;³⁰ infatti, un sistema basato sulla filosofia della *true and fair view* che affonda le proprie radici direttamente nel più libero giudizio professionale del redattore di bilancio sembrerebbe divergere dall'altra impostazione secondo la quale il bilancio offre una *true and fair view* solo se redatto conformemente ai principi contabili esistenti.³¹ Si rileva che ogni scostamento dai principi contabili deve essere illustrato e motivato nelle note che accompagnano il bilancio ed è tuttavia previsto che in casi eccezionali si debba derogare ai principi contabili nazionali «*when application would conflict with the giving of a true and fair view*».

4.2 *L'applicazione della IV e VII Direttiva CEE nel Regno Unito e la struttura formale dei prospetti contabili*

Si rammenta che per il Regno Unito la IV Direttiva CEE è applicabile alle:

- *public companies limited by shares or by guarantee*,

²⁹ I fondamenti introdotti dalla IV Direttiva si possono individuare nei “considerando” iniziali dove è tra l'altro sottolineato che “considerando che i conti annuali devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società; che a tal fine è necessario prevedere schemi vincolanti per la redazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite e stabilire il contenuto minimo dell'allegato e della relazione sulla gestione; che però si possono concedere a talune società determinate deroghe in considerazione della loro scarsa importanza economica e sociale; considerando che si devono coordinare i vari metodi di valutazione in modo da garantire la possibilità di confronto e l'equivalenza delle informazioni contenute nei conti annuali”; per approfondimenti cfr. M. CATTANEO, P. MANZONETTO, *Il bilancio di esercizio. Profili teorici e istituzionali negli anni novanta*, EtasLibri, Milano, 1992.

I controlli sono effettuati da gruppi di cinque membri, presieduti dal Presidente o dal Vice Presidente che devono assicurare interpretazioni univoche di casi simili. L'obiettivo di tali gruppi, una volta confermato lo scostamento, è convincere gli amministratori a modificare volontariamente i loro bilanci ovvero, se gli scostamenti non sono molto gravi, a segnalarli nell'allegato con adeguata motivazione. In caso di rifiuto il *Panel* adire alle vie giudiziarie per ottenere un'ingiunzione agli amministratori di eseguire quanto disposto.

Laddove il *Financial Reporting Review Panel* non abbia ricevuto motivazioni tecnicamente valide da un punto di vista contabile, può denunciare la società ai competenti tribunali. La giurisprudenza del *Financial Reporting Review Panel*, una volta pubblicata, diventa cogente; eventuale scostamenti da essa, pertanto, equivalgono alla mancata applicazione degli *standards* contabili propriamente detti.

³⁰ L'espressione, come noto, è stata tradotta nel D.Lgs. 127/1991 di recepimento della IV e VII Direttiva CEE in Italia con l'espressione “rappresentazione veritiera e corretta”.

³¹ Cfr. sul punto T. ONESTI, *Fattori Ambientali e Comportamenti Contabili. Analisi Comparata dei Sistemi Contabili di Alcuni Paesi Industrializzati*, Giappichelli, Torino, 1995, 55 e seguenti.

- *private companies limited by shares or by guarantee.*

I principi contabili attualmente elaborati e applicati nella realtà anglosassone sono quelli elaborati dall' *Accounting Standards Board (ASB)*; gli *Accounting standards* sviluppati dall' ASB sono contenuti nei '*Financial Reporting Standards*' (FRSs).

Si analizza ora la struttura forma del bilancio di esercizio secondo le previsioni delle regole contabili anglosassoni che richiedono la predisposizione dei seguenti documenti:

- *balance sheet* (stato patrimoniale);
- *profit and loss account* (conto economico);
- note al bilancio, relazione degli amministratori e rendiconto finanziario.

La tavola del capitale (Balance sheet)

La forma e il contenuto del bilancio sono regolati dalla normativa contenuta nel Companies Act e la mancata corrispondenza con i principi contabili nazionali (SSAPs e FRSs) deve essere evidenziata nelle note al bilancio. Il bilancio deve contenere:

- lo stato patrimoniale;
- il conto economico;
- le note esplicative con la descrizione delle politiche contabili adottate.

A tali documenti si aggiunge la relazione degli amministratori che deve contenere anche una descrizione dettagliata delle principali operazioni effettuate durante l'esercizio.

Per quanto riguarda la tavola del capitale (*Balance sheet*), vengono proposti due *format* alternativi (*format I/format II*) fra i quali il redattore del bilancio può scegliere liberamente.

Format I

Questo schema presenta una forma verticale, quindi "scalare" ed è il *format* ancora oggi maggiormente utilizzato.

[A. <i>Called up share capital not paid</i>
B. <i>Fixed assets</i>
[C. <i>Current assets</i>
D. <i>Prepayments and accrued income</i>
E. <i>Creditors: amounts falling due within one year</i>
F. <i>Net current assets (liabilities)</i>
G. <i>Total assets less current liabilities</i>
H. <i>Creditors: amounts falling due after more than one year</i>
I. <i>Provisions for liabilities and charges</i>
[J. <i>Accruals and deferred income</i>
K. <i>Capital and reserves</i>

Format II

Questo schema presenta, invece una forma orizzontale, quindi «a sezioni contrapposte» ed è stato prescelto dal Legislatore

ASSETS (Attività)	LIABILITIES (Passività)
[A. <i>Called up share capital not paid</i> B. <i>Fixed assets</i> C. <i>Current assets</i> [D. <i>Prepayments and accrued income</i>	A. <i>Capital and reserves</i> B. <i>Provisions for liabilities and charges</i> C. <i>Creditors</i> [D. <i>Accruals and deferred income</i>

I criteri classificatori e la scelta della struttura negli schemi inglesi di tavola del capitale possono essere sintetizzati come segue:

SCHEMA	Struttura delle attività del netto	Struttura delle passività e del netto
Format I	Composita: a.1) pura: per destinazione (incongrua) a.2) impura: per destinazione (incongrua) e per natura. + b) finanziaria (parziale)	a) Impura: soggettiva per natura dei fenomeni finanziaria

SCHEMA	Struttura dell' attivo	Struttura del passivo e del netto
Format II	Composita: a.1) pura: per destinazione (incongrua) a.2) impura: per destinazione (incongrua) e per natura. + b) finanziaria (parziale)	Composita: 1°) impura: soggettiva per natura + 2°) finanziaria (parziale)

La forma e il contenuto del bilancio non possono subire variazioni da un esercizio all'altro (*consistency*) salvo che l'obbligo della rappresentazione veritiera e corretta non ne imponga una modificazione, nel qual caso il cambiamento deve essere indicato nell'allegato (ossia nelle note) al bilancio.³²

La tavola del reddito (profit and loss account)

Per quanto riguarda il conto economico, per esporre in maniera sintetica quali siano i vari tipi di conto economico occorre fare riferimento a due criteri guida:

- la classificazione delle voci;
- la forma.

In merito alla classificazione delle voci che compongono il conto economico, le tipologie fondamentali sono:

- 1) a costi, ricavi, rimanenze;
- 2) a costi e ricavi.

Il primo schema (previsto dal Codice Civile italiano prima del recepimento del D.Lgs n. 127/91) è quello che si ottiene seguendo la logica delle rilevazioni secondo il sistema della partita doppia; si tratta, cioè, del conto economico a costi, ricavi e rimanenze (a sezioni divise o contrapposte). Nella sezione «dare» del prospetto vengono iscritti i componenti negativi di reddito e in quella «avere» i componenti positivi.

Tale classificazione consente alcune prime considerazioni sulla capacità dell'azienda di produrre reddito, ma la struttura si ritiene meno adatta di altre alla suddetta finalità. In realtà si tratta di una semplice elencazione di voci che non presentano alcun intento classificatorio particolare. Più in dettaglio, i limiti presentati dalla struttura sono costituiti dal fatto che: non evidenzia né il costo della produzione venduta né quello della produzione ottenuta, esprime i costi in base ai fattori produttivi e non alle operazioni aziendali in ragione delle quali tali costi sono sostenuti, non esprime risultati parziali, che pure sarebbero di grande rilevanza per l'analisi economico aziendale. Un pregio di questa struttura è quello di permettere la distinzione delle quantità di determinazione oggettiva (costi e ricavi dell'esercizio) dai valori di natura soggettiva (rimanenze e costi e ricavi stimati e assegnati all'esercizio in sede di chiusura) e consentire perciò l'espressione di un giudizio qualitativo sulla natura del reddito.

Ciò che identifica la struttura «a costi e ricavi», invece, è il calcolo del costo di utilizzazione dei fattori produttivi, secondo la formula che segue: Esistenze iniziali + Acquisti - Rimanenze finali = Costo di utilizzazione. Nell'ambito di questo schema di base le varianti di maggior utilizzo nella prassi sono due:

- il conto economico a costi e ricavi del venduto;
- il conto economico a valore della produzione ottenuta.

A questi si aggiungerà: - il conto economico a valore della produzione e a

³² Similmente a quanto previsto nella legislazione nazionale italiana contenuta nell'art. 2423 e ss. del Codice Civile.

valore aggiunto inteso come un particolare tipo di conto economico della produzione ottenuta in cui i costi vengono classificati in interni ed esterni, il cui utilizzo è ampiamente diffuso in diversi contesti aziendali. Il conto economico a costi e ricavi del venduto, individua i risultati parziali di gestione di aree specifiche. Ciò consente considerazioni critiche sull'andamento della gestione. Tali aree sono individuabili come segue: - gestione caratteristica - gestione finanziaria (che insieme compongono la gestione operativa) - gestione straordinaria - gestione fiscale. In questa configurazione i costi sono generalmente classificati per destinazione. Per ottenere l'indicatore costo della produzione venduta bisogna, infatti, classificare i costi in base alla loro posizione nel ciclo produttivo (destinazione) e non già in base al criterio della relazione con i fattori produttivi a cui sono collegati (natura). Sono necessarie, cioè, rilevazioni di natura extracontabile che scompongano le varie voci di costo e le imputino, ad esempio, al reparto amministrativo, piuttosto che al marketing o ancora, all'area ricerca e sviluppo.

Nella prassi contabile nazionale e internazionale i due metodi riflettono due differenti filosofie: quella dell'Europa continentale, che predilige la classificazione per natura e quella dei paesi «anglosassoni», che tende, invece, a favorire la divisione per funzione.

La classificazione funzionale presenta un elenco di vantaggi/svantaggi rispetto all'utilizzo del criterio della natura. Tra essi annoveriamo: se è vero che la ripartizione dei costi per natura (che è quella a cui è improntato il Conto economico a valore della produzione ottenuta del nostro Codice Civile) presenta una maggiore facilità di applicazione, tuttavia possiede anche una minore valenza informativa; l'incidenza del risultato operativo sui ricavi rimane la stessa nel conto economico a produzione venduta.

Come si osserva, per ottenere il risultato operativo (vale a dire l'indicatore finale) è necessario sottrarre al valore della produzione ottenuta il costo stesso della produzione ottenuta. Per ottenere il valore della produzione ottenuta nell'esercizio è necessario sommare algebricamente i ricavi derivanti dalle vendite alla variazione, in incremento o decremento, del magazzino prodotti finiti e semilavorati. Dal lato dei costi, invece, la voce costo della produzione ottenuta si determina utilizzando la formula enunciata in precedenza. Si osservi come per trovare tale valore non sia necessaria alcuna particolare riclassificazione dei costi, se non quella per natura dei fattori produttivi, a cui essi sono collegati. Il conto economico di un'impresa, oltre ai ricavi e alle spese operative, deve indicare per legge qualsiasi elemento straordinario verificatosi nell'esercizio. Inoltre è richiesta una dettagliata analisi di tali elementi nelle note al bilancio. Si rammenta che la Gran Bretagna, in sede di recepimento della IV e VII Direttiva CEE, ha dato facoltà alle imprese di adottare una delle quattro possibili diverse strutture del Conto economico come consentito dalle Direttive; in particolare l'art. 22 prevedeva che *«ai fini della presentazione del conto profitti e perdite, gli Stati membri prevedono uno o più degli schemi previsti dagli articoli da 23 a 26. Se uno Stato membro prevede più schemi, può lasciare alle società la scelta tra questi ultimi»*. In considerazione poi dell'adozione dei principi contabili

IAS/IFRS a livello europeo, con la modifica del testo originario della IV Direttiva del 16 luglio 2009 è stato previsto che «*in deroga [...] gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, la presentazione, anziché di un conto profitti e perdite articolato secondo gli schemi di cui agli articoli da 23 a 26, di un rendiconto delle loro prestazioni, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dai suddetti articoli*»³³ ed è stata altresì prevista la possibilità (art. 2 della IV Direttiva CEE) che «*gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nei conti annuali di altri documenti*» oltre allo Stato patrimoniale, al Conto economico e alla Nota integrativa. Analoga possibilità è stata inserita nell'art. 16 della VII Direttiva CEE con riferimento al bilancio consolidato di gruppo. Tali ulteriori documenti nella prassi internazionale sono rappresentati da:

- il prospetto delle variazioni degli elementi del patrimonio netto;
- il rendiconto finanziario (*cash flow statement*).

E' stato altresì introdotto l'articolo 10-bis che prevede la possibilità per gli Stati membri di prescrivere o autorizzare l'adozione di un ulteriore schema di Stato patrimoniale basato sulla distinzione tra gli elementi patrimoniali «di carattere corrente» di carattere «non corrente».³⁴ La modifica introdotta alla Direttiva fa proprio il criterio di classificazione previsto dai principi contabili internazionali³⁵ che, alternativamente al criterio della liquidità (crescente o decrescente), propone una classificazione degli elementi dell'attivo e del passivo basata sulla distinzione tra attività/passività correnti e non correnti.

Gli schemi previsti dagli artt. 23 e 25 della Direttiva sono redatti in forma «progressiva» o «scalare» mentre quelli contenuti negli artt. 24 e 26 seguono il modello tradizionale a «sezioni affiancate». A loro volta, i primi due schemi prevedono la classificazione dei componenti negativi di reddito per natura e i secondi due

³³ Il provvedimento di modifica si è reso necessario anche alla luce dell'emanazione del Regolamento CE del luglio 2002 relativo all'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), tenuto conto che: a) il richiamato Regolamento prevedeva che per l'adozione dei principi contabili internazionali occorresse che si rispettasse il principio della *fair and true view*, ossia la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa;

b) che i conti annuali e consolidati delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive IV e VII ma non soggetti agli obblighi di cui al citato Regolamento continueranno ad avere come riferimento principale le suddette Direttive e che quindi risultava necessario assicurare condizioni di parità tra imprese che adottano i principi internazionali e imprese che non li adottano;

c) ai fini dell'adozione dei principi contabili internazionali e delle Direttive comunitarie è importante che queste ultime rispecchino gli sviluppi della elaborazione contabile internazionale;

i contenuti minimi obbligatori della Relazione sulla gestione e le differenze di redazione e di presentazione della relazione del revisore indipendente paiono necessitare di un maggior grado di analiticità e comparabilità.

³⁴ Per quanto riguarda l'Italia, come noto, gli attuali schemi di Stato patrimoniale prevedono la classificazione delle voci degli elementi dell'attivo e del passivo avuto riguardo alla loro "destinazione economica", individuando così, ad esempio, la macroclasse delle "Immobilizzazioni" e quella dell' "Attivo circolante", secondo lo schema obbligatorio di cui all'art. 2424 Cod. Civ. Tale principio di classificazione, al di là degli aspetti formali (a sezioni contrapposte o sovrapposte o in forma scalare), rappresentava l'unico criterio di classificazione degli "impieghi" e delle "fonti di finanziamento" in essere alla chiusura dell'esercizio.

³⁵ Si veda il principio contabile internazionale IAS 1.

seguono, invece, quella per destinazione.

Le note al bilancio, la redazione della relazione degli amministratori e la redazione del rendiconto finanziario

I prospetti di Stato patrimoniale e di Conto economico devono essere corredate dalle note al bilancio (che assolvono la funzione assegnata alla redazione della Nota integrativa ex art. 2427 Cod. Civ.³⁶ nella realtà nazionale italiana).

Le imprese, ad eccezione di quelle di piccole dimensioni, devono redigere la relazione degli amministratori secondo quanto previsto dalla IV Direttiva CEE (similmente a quanto stabilito dall'art. 2428 Cod. Civ. che disciplina nel nostro Paese la redazione della relazione sulla gestione). Il *Financial Reporting Standard 1* richiede altresì la redazione del rendiconto finanziario.³⁷ I gruppi aziendali sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato di gruppo secondo la metodologia dell'integrazione globale. Le società quotate presso il *London Stock Exchange* devono poi predisporre ulteriori note al bilancio e produrre relazioni e bilanci infrannuali. Per quanto attiene ai criteri di valutazione, le norme di legge contenute nel *Companies Act* si contraddistinguono per una spiccata genericità che consente una sostanziale flessibilità nelle concrete applicazioni. La maggior parte delle imprese adotta la convenzione del costo storico (*historical cost accounting rules*) anche se la legge non esclude la possibilità di utilizzare regole di valutazione basate sul valore corrente.

4.3 La struttura del bilancio di esercizio del West Ham United Football Club PLC

Il *West Ham United Football Club* è una società calcistica britannica del distretto londinese di *West Ham*. Milita nella *Premier League* inglese e disputa gli incontri casalinghi nel *Boleyn Ground*, stadio spesso chiamato *Upton Park* dal nome della zona in cui sorge.

I media chiamano giocatori e sostenitori del club *Hammers* (dai martelli incrociati che ne costituiscono lo stemma ufficiale) e il club *L'Accademia del Football* (per via della grande tradizione del suo settore giovanile), ma i tifosi preferiscono riferirsi alla squadra con il soprannome di *Irons*, poiché in origine la squadra si chiamava *Thames Iron Works F.C.*.

Pur non essendo mai stato un club realmente di primo piano nel calcio inglese (essendosi trovato a lottare per il titolo solo una volta, nel campionato 1985-1986), è comunque rimasto per la maggior parte della sua storia nella massima serie ed è stato capace di vincere la *FA Cup* nel 1964, nel 1975 e nel 1980 e la Coppa delle Coppe nel

³⁶ Per un'analisi del contenuto delle note al bilancio si veda l'art. 43 della Direttiva, dedicato al contenuto dell'«Allegato».

³⁷ Tale obbligo non grava sulle piccole imprese, sulle imprese immobiliari, sulle società di mutua assicurazione e, infine, sulle società sottoposte a controllo totalitario con sede sociale all'interno dell'unione europea.

1964-1965, arrivando a disputare la finale di questa competizione anche nel 1975-1976. Dopo due stagioni passate nella *Football League Championship* (la seconda serie inglese, equivalente alla «Serie B» del campionato italiano), il *West Ham* ha ottenuto la promozione in *Premier League* per la stagione 2005-2006 ove è rimasto senza interruzione. Il bilancio del Club relativo all'esercizio chiuso al 28 maggio 2008 è così composto:

- *Chief executive's statement*
- *Financial review*
- Relazione sulla responsabilità sociale
- *Directors' report* (Relazione sulla gestione)
- *Statement of directors' responsibilities*
- *Relazione dei revisori contabili*
- *Consolidated Profit and Loss Account* (Conto economico consolidato)
- *Consolidated Balance Sheet* (Stato patrimoniale consolidato)
- *Company Balance Sheet* (Stato patrimoniale della capogruppo)
- *Consolidated Cash Flow Statement* (Rendiconto finanziario consolidato)
- *Notes to the Consolidated Cash Flow Statement* (note al rendiconto finanziario)
- *Notes to the accounts* (note al bilancio).

Per quanto riguarda l'analisi delle note al bilancio, si presenta nel prospetto che segue un confronto tra le attuali previsioni del Codice Civile relativamente alla redazione della nota integrativa (ex art. 2427) e le informazioni contenute nelle *Notes to the accounts* del bilancio della società di calcio presa in considerazione relativamente all'esercizio chiuso al 28 maggio 2008. Si rammenta che per alcune tipologie particolari di voci o di Stato patrimoniale o di Conto economico, per quanto riguarda la redazione del bilancio di esercizio delle società di calcio in Italia, sono previste alcune informazioni aggiuntive secondo quanto previsto dalle norme della FIGC.³⁸

NOTA INTEGRATIVA IN ITALIA EX ART. 2427 COD. CIV.	NOTES TO THE ACCOUNTS - BILANCIO DEL WEST HAM UNITED 28 MAGGIO 2008
1) <i>Criteri di valutazione</i>	1) <i>Accounting Policies</i>
<i>Non previsto</i> ³⁹	2) <i>Company Profit and Loss accounts</i>
10) <i>Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	3) <i>Turnover</i>
13) <i>Composizione delle voci "Proventi straordinari" e "Oneri straordinari"</i>	4) <i>Exceptional Expenses</i>
<i>Non previsto</i>	5) <i>Operating Loss</i>
<i>Non previsto</i>	6) <i>Staff Costs and Employees</i>
16) <i>Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci</i>	7) <i>Directors' Emoluments</i>
<i>Non previsto</i>	8) <i>Profit on Disposal of Players</i>

³⁸ Federazione Italiana Giuoco Calcio.

³⁹ L'informazione è prevista nella Relazione sulla gestione ex art. 2428 Cod. Civ.

NOTA INTEGRATIVA IN ITALIA EX ART. 2427 COD. CIV.	NOTES TO THE ACCOUNTS - BILANCIO DEL WEST HAM UNITED 28 MAGGIO 2008
12) <i>Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari</i>	9) <i>Net interest payable</i>
14) <i>Prospetto delle imposte correnti, anticipate e differite</i>	10) <i>Taxation on Loss on Ordinary Activities</i>
2) <i>Movimenti Immobilizzazioni materiali</i>	11) <i>Group Tangible Fixed Assets</i>
2) <i>Movimenti Immobilizzazioni immateriali</i>	12) <i>Intangible Fixed Assets</i>
5) <i>Elenco partecipazioni</i>	13) <i>Investments held as Fixed Assets</i>
4) <i>Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo</i>	14) <i>Stocks</i>
4) <i>Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo</i> 6) <i>Ammontare crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei beni assistiti da garanzie reali sui beni sociali</i>	15) <i>Debtors</i>
4) <i>Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo</i> 6) <i>Ammontare crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei beni assistiti da garanzie reali sui beni sociali</i>	16) <i>Creditors</i>
12) <i>Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari</i>	17) <i>Total Borrowings and Hire Purchase Obligations</i>
4) <i>Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo</i> 12) <i>Suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari</i>	18) <i>Debenture Loans and Subscriptions</i> 19) <i>Bank Loan and Revolving Credit Facility</i>
22) <i>Prospetto dei contratti di leasing finanziario</i>	20) <i>Obligations Under Hire and Lease Purchase Contracts</i>
4) <i>Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo</i>	21) <i>Deferred Grants</i>
7) <i>Composizione "Altri fondi" del passivo</i>	
4) <i>Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo</i> 7) <i>Composizione "Altri fondi" del passivo</i>	22) <i>Provision for Liabilities and Charges – Cost of Player Registrations</i>
14) <i>Prospetto delle imposte correnti, anticipate e differite</i>	23) <i>Provision for Liabilities and Charges – Deferred Taxation</i>
7-bis) <i>Prospetto delle variazioni del patrimonio netto</i>	24) <i>Called Up Share Capital</i>
7-bis) <i>Prospetto delle variazioni del patrimonio netto</i>	25) <i>Share Premium Account</i>
4) <i>Variazione intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni</i> 7-bis) <i>Prospetto delle variazioni del patrimonio netto</i>	26) <i>Revaluation Reserve</i>
7-bis) <i>Prospetto delle variazioni del patrimonio netto</i>	27) <i>Profit and Loss Account</i>
7-bis) <i>Prospetto delle variazioni del patrimonio netto</i>	28) <i>Reconciliation of Movements in Shareholders' Funds</i>

NOTA INTEGRATIVA IN ITALIA EX ART. 2427 COD. CIV.	NOTES TO THE ACCOUNTS - BILANCIO DEL WEST HAM UNITED 28 MAGGIO 2008
22-ter) <i>La natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale</i>	29) <i>Capital Commitments</i>
4) <i>Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo</i>	30) <i>Operating Lease Commitments</i>
<i>Non previsto</i>	31) <i>Contingent Assets</i>
4) <i>Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo</i>	32) <i>Contingent Liabilities & Guarantees</i>
<i>Non previsto</i>	33) <i>Pension Scheme</i>
<i>Non previsto</i> ⁴⁰	34) <i>Post Balance Sheet Events</i>
<i>Non previsto</i> ⁴¹	35) <i>Ultimate Parent Company</i>
22-bis) <i>Illustrazione delle operazioni con parti correlate</i>	36) <i>Related Party Transaction</i>

5. *L'impatto del c.d. «financial fair play» sui bilanci delle società di calcio: prime considerazioni alla luce della nuova versione del manuale FIGC delle Licenze UEFA*

Come noto, il Comitato Esecutivo UEFA ha pubblicato le «*UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations*» nel maggio del 2010. Tali nuove regole disciplinano il c.d. «*financial fair play*» in cui vengono esplicitati i requisiti e i criteri necessari per l'implementazione e il funzionamento di nuove misure volte a garantire la stabilità del calcio negli anni a venire. Il sistema delle licenze per club UEFA è stato introdotto nella stagione di calcio 2004/05 con l'obiettivo di incoraggiare il calcio europeo per club a guardare oltre il breve termine e a considerare gli obiettivi a lungo termine essenziali per la buona salute del calcio. Esso si basa su una serie di standard qualitativi ben definiti, che ciascun club deve rispettare per avere accesso alle competizioni UEFA per club, e su principi chiave quali trasparenza, integrità, credibilità e capacità. I 36 criteri specifici del sistema di licenza possono essere suddivisi in cinque categorie principali: sportivi, infrastrutturali, di organico, giuridici e finanziari.

Tali requisiti – elaborati in collaborazione con le federazioni nazionali – hanno contribuito a migliorare la credibilità commerciale delle operazioni dei club e determinato una maggiore trasparenza e migliore gestione da parte dei club e delle federazioni nazionali.

Il rilascio della licenza da parte della federazione nazionale attesta il raggiungimento di un determinato livello qualitativo. Ulteriori verifiche coordinate dalla UEFA in collaborazione con partner indipendenti sulla corretta applicazione del sistema

⁴⁰ L'informazione è prevista nella Relazione sulla gestione ex art. 2428 Cod. Civ.

⁴¹ L'informazione è prevista nella Relazione sulla gestione ex art. 2428 Cod. Civ.

presso ogni federazione rafforzano la natura europea del sistema.

Un importante strumento per aumentare e migliorare la trasparenza e l'integrità del sistema è rappresentato dalla costituzione del Panel di controllo finanziario dei club (CFC) nel marzo 2009. Il panel CFC è composto da esperti giuridici e finanziari indipendenti dalle federazioni nazionali, campionati o club, e il cui compito è di assicurare che il sistema delle licenze per club UEFA sia applicato correttamente in tutte le 53 federazioni UEFA e che i club che si sono qualificati per le competizioni UEFA per club abbiano rispettato i criteri definiti nel Regolamento delle licenze per club UEFA.⁴²

Il Consiglio Federale della FIGC in data 25 novembre 2010 ha approvato il "Manuale delle Licenze UEFA – Versione 2.3" (di seguito indicato come "il Manuale"); il Manuale è redatto in ottemperanza ai principi stabiliti nel "UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations", Parte II, approvato dal Comitato Esecutivo UEFA il 27 maggio 2010. Il Manuale entra in vigore dalla Stagione sportiva 2010/2011 ai fini del rilascio della Licenza necessaria per la partecipazione alle Competizioni UEFA della Stagione sportiva 2011/2012. Ai sensi delle NOIF, sono ammesse a partecipare alle Competizioni UEFA solo le società che, oltre ad avere conseguito il prescritto titolo sportivo, siano in possesso della Licenza. Il Manuale contiene i criteri e le procedure che le società sono tenute a rispettare per conseguire la Licenza. La Licenza è richiesta obbligatoriamente da tutte le società iscritte al Campionato di Serie A e può essere richiesta da qualsiasi società iscritta al Campionato di Serie B.

Il Sistema delle Licenze UEFA si pone i seguenti obiettivi:

- migliorare il livello qualitativo del calcio europeo e gli standard organizzativi delle società calcistiche;
- promuovere la formazione e l'educazione dei giovani calciatori;
- migliorare le infrastrutture, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza e alla qualità dei servizi per spettatori e media;
- migliorare la gestione economica e finanziaria delle società calcistiche, aumentarne l'efficienza e la credibilità a beneficio dell'intero movimento calcistico;
- garantire la regolarità delle competizioni sotto il profilo economico-finanziario;
- garantire il regolare svolgimento delle competizioni internazionali per l'intera Stagione sportiva;
- promuovere lo sviluppo di un sistema di *benchmarking* a livello europeo sui criteri previsti dal Manuale.

I criteri che la società richiedente la Licenza è tenuta a rispettare sono distinti in cinque categorie:

- criteri sportivi;
- criteri infrastrutturali;
- criteri organizzativi;
- criteri legali;
- criteri economico-finanziari.

⁴² Il funzionamento del panel CFC, compresa la propria autorità decisionale, è disciplinata dagli Articoli 17-23 del regolamento organizzativo UEFA, edizione 2009.

I criteri di ciascuna categoria sono classificati secondo tre diversi gradi, che riflettono la diversa natura degli stessi:

a) Criteri “A”: i criteri contraddistinti dalla lettera “A” sono vincolanti per tutte le società che richiedono la Licenza. Il mancato rispetto di uno solo di tali criteri comporta il diniego della Licenza.

b) Criteri “B”: i criteri contraddistinti dalla lettera “B” sono vincolanti per tutte le società che richiedono la Licenza. La mancata o incompleta presentazione della documentazione relativa a tali criteri non comporta il diniego della Licenza.

In caso di mancato rispetto di un criterio B, l’Ufficio Licenze UEFA, d’intesa con gli Esperti competenti, invia un richiamo ufficiale alla società inadempiente, con l’indicazione di un termine entro cui provvedere a sanare la situazione oggetto di contestazione. Nel caso in cui, trascorso il termine indicato, la società risulti ancora inadempiente, l’Ufficio Licenze UEFA ne dà notizia alla Commissione di primo grado che, valutata la gravità dei fatti, può disporre l’invio degli atti alla Procura Federale per il deferimento della società alla Commissione Disciplinare.

c) Criteri “C”: i criteri contraddistinti dalla lettera “C” sono da ritenersi raccomandazioni di buona prassi. Il mancato rispetto degli stessi non comporta sanzioni disciplinari né il diniego della Licenza.

6.1 *I criteri economico-patrimoniali previsti nel Manuale delle Licenze UEFA*

Il mantenimento di un adeguato equilibrio economico-finanziario nella gestione di una società di calcio professionistica è condizione essenziale per garantire la continuità aziendale nel breve periodo e, in prospettiva, la capacità di autofinanziamento.

Il rispetto dei criteri economico-finanziari è funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ottimizzazione della gestione economico-finanziaria;
- credibilità e trasparenza del sistema calcio;
- garanzie per i creditori;
- continuità nella partecipazione alle Competizioni UEFA;
- correttezza delle Competizioni UEFA anche sotto il profilo economico-finanziario;
- conseguimento di un mercato più attraente per gli investitori e per i partner commerciali.

Le informazioni economico-finanziarie assunte dalla FIGC come rilevanti per l’ottenimento della licenza UEFA sono individuate come segue:

BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE
SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE SEMESTRALE
SOTTOPOSTA A <i>LIMITED REVIEW</i>
ASSENZA DI DEBITI SCADUTI DA TRASFERIMENTO DI CALCIATORI
PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI AI DIPENDENTI E
VERSAMENTO DI RITENUTE E CONTRIBUTI
DICHIARAZIONE SCRITTA PRIMA DEL RILASCIO DELLA LICENZA
INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE PREVISIONALI

Con riferimento alle informazioni economico-finanziarie sopra riportate è previsto quanto di seguito illustrato.

La società richiedente la Licenza deve predisporre il bilancio nel rispetto dei contenuti e principi stabiliti nel Manuale. Il bilancio deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo speciale CONSOB, che risponda ai prescritti criteri di indipendenza e terzietà.

Qualora il Bilancio non risulti conforme ai principi e requisiti prescritti, la società richiedente la Licenza ha l'obbligo di fornire una documentazione supplementare; tale documentazione deve essere predisposta sulla base degli stessi principi e requisiti indicati ai fini della redazione del bilancio e deve essere sottoposta a determinate procedure di verifica concordate («*agreed upon procedures*») da parte della società di revisione.

In considerazione della particolare attività delle società calcistiche e del disposto dell'articolo 2423 ter del Codice Civile, il bilancio deve essere redatto:

i) nel rispetto della vigente normativa civilistica e sulla base dei principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ovvero sulla base dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

ii) in conformità al "Piano dei Conti" e allo "Schema di Bilancio" approvati dalla FIGC;

iii) nel rispetto dei contenuti e principi stabiliti nel Manuale.

La società richiedente la Licenza deve presentare l'ultimo bilancio chiuso al 30 giugno ovvero al 31 dicembre precedenti la data di presentazione della domanda di rilascio della Licenza. Il bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, deve essere corredato da:⁴³

- tabella di movimentazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori;⁴⁴
- rendiconto finanziario;
- relazione degli amministratori sulla gestione;⁴⁵
- relazione del collegio sindacale;
- relazione dell'organo responsabile della revisione legale dei conti;
- rappresentazione grafica del gruppo, ove esistente.⁴⁶

⁴³ I prospetti numerico-tabellari di Stato patrimoniale e di Conto economico obbligatori per le società di calcio sono riportate nell'Appendice del presente contributo; gli stessi rispettano - con gli adattamenti previsti dalle norme NOIF - gli schemi obbligatori previsti dall'art. 2424 Cod. Civ. (per quanto riguarda lo Stato patrimoniale) e dall'art. 2425 Cod. Civ. (per quanto riguarda il Conto economico).

⁴⁴ La tabella deve includere informazioni relative a tutti i calciatori che siano stati tesserati in qualunque momento per la società durante l'esercizio di riferimento e per i quali siano stati sostenuti costi diretti di acquisizione.

⁴⁵ Nella relazione sulla gestione devono essere indicati i nominativi di tutti i soggetti che in qualunque momento durante l'esercizio di riferimento siano stati componenti del Consiglio di Amministrazione e degli Organismi di Controllo.

⁴⁶ Nei suddetti documenti devono essere chiaramente evidenziate le seguenti informazioni: la ragione sociale (e forma legale), domicilio e sede legale della società richiedente la Licenza e le eventuali modifiche rispetto all'esercizio precedente; se le informazioni economico-finanziarie si riferiscono alla singola società richiedente la Licenza, ad un gruppo o ad altre combinazioni di soggetti, con la descrizione della loro struttura e composizione; la data di chiusura dell'esercizio ed il periodo coperto dalle informazioni economico-finanziarie (sia correnti che comparative); la valuta di riferimento.

E' previsto inoltre che qualora la società richiedente la Licenza eserciti il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, deve predisporre il bilancio consolidato con riferimento al gruppo del quale la società è controllante. In tal caso, ai fini del rispetto dei criteri economico-finanziari, vale il bilancio consolidato.⁴⁷ Sono soggette a tale obbligo anche le società richiedenti la Licenza che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27 del citato D. Lgs. 127/1991.

La società richiedente la Licenza deve, comunque, predisporre la rappresentazione grafica dell'eventuale gruppo nel quale essa è inserita. Tale rappresentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e deve contenere l'indicazione di tutte le controllate, correlate, controllanti – anche intermedie – fino all'entità di controllo finale, nonché dell'«area di consolidamento», ove applicabile. In particolare, in relazione a tutte le società controllate dalla società richiedente la licenza devono essere fornite le seguenti informazioni:

- ragione sociale;
- settore di attività principale ed eventualmente di quelle connesse al calcio;
- percentuale di azioni o quote detenute dalla società richiedente la licenza;
- capitale sociale;
- totale attivo;
- totale ricavi;
- patrimonio netto.

Una società controllata può essere esclusa dall'area di consolidamento solo se la società controllata presenta valori globalmente irrilevanti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 127/1991. Ove una delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile non figurasse nell'area di consolidamento, la società richiedente la Licenza ne dovrà illustrare le ragioni e fornire tutte le indicazioni necessarie, anche attraverso documentazione supplementare, al fine di consentire agli Organi del Sistema di valutare il rispetto del criterio in oggetto. Nel rendiconto finanziario i flussi di liquidità dell'esercizio (raffrontati a quelli dell'esercizio precedente), che determinano le variazioni delle disponibilità liquide, devono essere classificati in relazione alla tipologia o alla natura dell'operazione che li ha generati, come segue:

- operazioni della gestione reddituale;
- operazioni di investimento;
- operazioni di finanziamento.

Le disponibilità liquide e quelle equivalenti devono essere riconciliate con i valori iscritti in bilancio. Per quanto riguarda l'elemento dell'attivo dello Stato principale più caratteristico del bilancio delle società di calcio e rappresentato dalla voce «*Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori*» è previsto il rispetto dei seguenti principi.⁴⁸

⁴⁷ Gli emolumenti spettanti ai calciatori, i costi/ricavi derivanti dal trasferimento dei calciatori ed i ricavi da gare devono essere inseriti nel bilancio della società sportiva.

⁴⁸ I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori rappresentano la voce principale dei bilanci delle società di calcio. Questa voce comprende i costi sostenuti da una società nei casi di stipulazione diretta del contratto e di cessione del contratto. La stipulazione diretta è l'ipotesi che si verifica o nella fattispecie di tesseramento di calciatori svincolati, quindi dopo la scadenza del precedente contratto fra gli stessi e altre società oppure nel caso di tesseramento di calciatori che sottoscrivono

I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori devono essere iscritti al costo storico di acquisizione comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione (questo esclude i calciatori cresciuti nel vivaio) e non possono essere rivalutati.⁴⁹ Le quote di ammortamento devono essere calcolate in misura costante in relazione alla durata dei contratti stipulati con i singoli calciatori professionisti. L'esercizio di decorrenza dell'ammortamento è quello in cui avviene il tesseramento del calciatore. Per i diritti acquisiti in corso d'esercizio l'ammortamento ha inizio dalla data di tesseramento del calciatore utilizzando il metodo del *pro-rata temporis*. Il piano di ammortamento originario subisce le modificazioni conseguenti al prolungamento del contratto a seguito dell'eventuale rinnovo anticipato dello stesso. Il nuovo piano di ammortamento, a quote costanti, deve tenere conto del valore netto contabile del diritto alla data del prolungamento del contratto e della nuova durata dello stesso.

L'ammortamento deve cessare nel momento in cui il diritto alle prestazioni del calciatore non è più iscritto in bilancio (attivo dello Stato patrimoniale).

I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori devono essere valutati ogni anno («*test for impairment*») e qualora il valore effettivo di uno o più di essi risulti durevolmente inferiore a quello iscritto in bilancio, dovrà essere indicato tale minor

il loro primo contratto da professionista. La cessione del contratto, invece, si verifica nell'ipotesi in cui l'acquisizione dei diritti avvenga a seguito della cessione del contratto di calciatori professionisti da parte di altre società. In seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Sportiva del 15 dicembre 1995, nota come "*Sentenza Bosman*" sono state dichiarate illegittime le indennità di preparazione e promozione sino a quel momento riconosciute da una società sportiva ad un'altra società nell'ipotesi di trasferimento di un calciatore professionista a fine contratto. La cessione del contratto può avvenire a titolo temporaneo o definitiva. La cessione del contratto a titolo definitivo è regolata dall'art 1406 Cod. Civ. mentre per quanto concerne i trasferimenti di calciatori tra società nazionali si utilizzano gli art. 95 e 102 delle NOIF. Per i contratti aventi come controparte una società estera non esistono schemi predeterminati, e di conseguenza seguono l'ordinaria normativa contrattuale, purché non contrasti con i Regolamenti Internazionali e fatte salve le necessarie autorizzazioni internazionali al trasferimento.

⁴⁹ Attualmente il valore da iscrivere a bilancio varia in base al tipo di acquisizione effettuata, diretta o con cessione di contratto. Nell'ipotesi di acquisizione diretta il valore originario di iscrizione è pari al premio di addestramento e formazione tecnica oppure all'indennità di formazione dovuti in base a quanto previsto dall'art. 99 delle NOIF e dal Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Nel caso invece della cessione del contratto il valore originario di iscrizione è pari al corrispettivo dovuto alla società cedente e, in caso di acquisizione da società estera, al contributo di solidarietà ed all'indennità di formazione in base a quanto previsto dal Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori. Ovviamente il costo di acquisizione dei diritti include anche gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione. Essendo i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori delle immobilizzazioni immateriali la cui durata è limitata nel tempo, ai sensi del art. 2426 Cod. Civ., il loro relativo costo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Il momento rilevante per la decorrenza dell'ammortamento di tali diritti è quello in cui avviene il tesseramento del calciatore. Il criterio di ammortamento dei tali diritti, nel rispetto del principio della prudenza, è quello della ripartizione del costo del diritto in quote costanti o decrescenti, per l'intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società. Il piano di ammortamento può subire delle modificazioni, solo ed esclusivamente, nel caso di prolungamento del contratto tra la società e il calciatore (rinnovo anticipato). In questa ipotesi il nuovo piano di ammortamento deve tenere conto del valore netto contabile del diritto alla data del prolungamento del contratto e della nuova durata dello stesso.

valore e l'importo della svalutazione dovrà essere iscritto nel conto economico.⁵⁰ In caso di mancato rispetto di tali principi, la società deve predisporre e depositare all'Ufficio Licenze UEFA una documentazione supplementare, comprensiva di:

- stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rielaborati alla luce del rispetto dei suddetti principi;
- nota esplicativa, che illustri la riconciliazione dei valori.

Tale documentazione supplementare deve essere verificata dalla società di revisione sulla base di procedure di verifica concordate («*agreed upon procedures*»).

L'ammontare dei compensi corrisposti e comunque tutti gli impegni finanziari nei confronti degli Agenti devono essere chiaramente evidenziati ed illustrati nella Nota integrativa.⁵¹

6.2 La revisione legale dei conti delle società di calcio

La normativa relativa al *financial fair play* così come recepita nelle norme FIGC per

⁵⁰ Tutte le immobilizzazioni immateriali sono soggette a un riesame circa la residua possibilità di utilizzazione nel tempo, e nel caso in cui si riscontri una riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro, tale riduzione deve essere contabilizzata attraverso una svalutazione. Nel caso dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori le svalutazioni sono mediamente costituite da infortuni gravi o dall'abbandono dell'attività agonistica da parte dello sportivo. Nell'ipotesi in cui il calciatore, in pendenza di contratto, decida di abbandonare l'attività agonistica, la società dovrà imputare a Conto Economico, quale svalutazione della relativa immobilizzazione, tutta la parte di costo non ammortizzato, poiché è venuta meno la capacità di produrre benefici futuri da parte del calciatore. Nel caso in cui invece il calciatore decida di abbandonare l'attività a causa di un infortunio grave la società dovrà contabilizzare anche i proventi derivanti dal risarcimento assicurativo. E' importante precisare che il riesame circa il valore residuo del diritto alle prestazioni del calciatore deve essere effettuato anche nel caso di infortunio grave ma che non impedisca al calciatore di proseguire l'attività professionale, in quanto si viene a creare una situazione di incertezza in merito alla recuperabilità del calciatore. Infine, qualora vengano meno le cause che hanno portato alla svalutazione del diritto, questa non può essere mantenuta. Il valore originario deve essere ripristinato al netto degli ulteriori ammortamenti non calcolati a causa della precedente svalutazione.

⁵¹ Per quanto riguarda le operazioni con parti correlate, viene precisato che nei prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, l'ammontare delle posizioni o transazioni con Parti correlate deve essere indicato distintamente dalle voci di riferimento. Tale indicazione può essere omessa per singole voci qualora la presentazione non sia significativa ai fini della comprensione della posizione finanziaria e patrimoniale, del risultato economico e dei flussi finanziari della società richiedente la Licenza e/o del gruppo. In nota integrativa devono essere fornite informazioni sull'incidenza che le operazioni o posizioni con Parti correlate hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari della società richiedente la Licenza e/o del gruppo. Le informazioni relative alle Parti correlate ed ai rapporti con esse intrattenuti devono essere accompagnate da una tabella riepilogativa di tali effetti.

Tra le altre informazioni, devono essere indicati:

- l'importo della transazione;
- l'importo dei saldi attivi o passivi derivanti (debito o credito), con indicazione delle condizioni e di eventuali garanzie collaterali;
- le condizioni di recuperabilità di eventuali crediti nei confronti di Parti correlate.

La normativa di settore non offre indicazioni particolari in ordine alle nozioni di "operazione con parte correlata" e di "parte correlata". E' da ritenersi quindi necessario fare riferimento alle nozioni di operazioni con parti correlate e di parte correlate previste dalla CONSOB.

le Licenze UEFA prevede che il bilancio della società di calcio sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo speciale CONSOB. La revisione deve essere condotta in conformità ai principi e criteri di revisione stabiliti dalla CONSOB.⁵²

La relazione della società di revisione deve essere redatta secondo lo schema previsto dalla CONSOB; in particolare, deve includere un paragrafo nel quale siano descritti l'ambito e la natura della revisione.

La relazione della società di revisione deve esprimere chiaramente il giudizio sul bilancio nel suo insieme, ivi compresi i documenti a corredo dello stesso (es. il rendiconto finanziario e la tabella di movimentazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori). Nel caso in cui la società richiedente la Licenza sia tenuta a predisporre documentazione supplementare, non risultando il bilancio conforme ai principi e requisiti prescritti dal Manuale, anche questa ulteriore documentazione deve essere sottoposta alla medesima società che ha svolto la revisione sul bilancio. In questo caso, la valutazione della società di revisione deve essere espressa sulla base di procedure di verifica concordate ("*agreed upon procedures*"), ai sensi del principio internazionale ISRS 4400 (*International Standard on Related Services*) e la relazione deve:

- contenere un paragrafo nel quale sia specificato che la verifica è stata eseguita ai sensi del suddetto principio internazionale;
- essere trasmessa all'Ufficio Licenze UEFA unitamente alla relativa documentazione.

Le procedure di verifica concordate devono, come ipotesi minima, comprendere:

- l'analisi della documentazione supplementare fornita dalla società richiedente la Licenza;
- la richiesta di chiarimenti;
- la riconciliazione dei valori con quelli risultanti dall'ultimo bilancio revisionato;
- controlli e confronti sostanziali con le fonti da cui derivano le informazioni.

La Licenza non può essere rilasciata se:

A) la società richiedente la Licenza non presenta, entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio Licenze UEFA, il bilancio corredato dai documenti previsti dal Manuale.
B) i documenti previsti dal Manuale non rispettano i principi e requisiti minimi contabili e di contenuto prescritti dal Manuale.

Alla luce della relazione della società di revisione, la Commissione di primo grado valuta il rilascio della Licenza, tenendo conto dei seguenti aspetti:

C) se la relazione della società di revisione non presenta rilievi o eccezioni («*unqualified opinion*»), la Licenza può essere rilasciata.

D) se la relazione della società di revisione presenta un giudizio negativo («*adverse opinion*») o l'impossibilità di esprimere un giudizio («*disclaimer of opinion*»), la Licenza non può essere rilasciata; ove tale impossibilità fosse dettata da fattori contingenti e gli stessi fossero superati in un momento successivo, la società richiedente la Licenza potrà presentare, entro il termine per la decisione per il rilascio della Licenza da parte

⁵² Si segnala che nell'aprile 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 39/2010, "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2010, n. 68 - Supplemento Ordinario n. 58; il provvedimento è stato pubblicato sulla rivista "Il controllo nelle società e negli enti", Anno XIV, Fasc. II, 2010.

della Commissione di secondo grado, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio.

E) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione o un richiamo di informativa («*qualified except for opinion or emphasis of matter*») relativamente alla continuità aziendale, la Licenza non può essere rilasciata, a meno che la società richiedente la Licenza presenti, entro il termine per la decisione per il rilascio della Licenza da parte della Commissione di secondo grado:

- una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non presenti eccezioni o richiami di informativa relativamente alla continuità aziendale; ovvero
- ulteriori prove documentali che dimostrino, a giudizio della Commissione, la capacità della società stessa di garantire la continuità aziendale almeno fino al termine della Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce.

F) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione o un richiamo di informativa relativamente ad un aspetto diverso dalla continuità aziendale, la Commissione di primo grado deve valutare le implicazioni di tali aspetti ai fini del rilascio della Licenza. In tale circostanza, la Licenza può essere negata, a meno che la società richiedente la Licenza presenti ulteriori prove documentali che siano valutate positivamente dalla Commissione stessa.

G) se la relazione della società di revisione, all'esito delle procedure di verifica concordate («*agreed upon procedures*») evidenzia la presenza di errori ovvero informazioni non corrette nella documentazione supplementare, la Licenza può essere negata.

6.3 Informazioni economico-finanziarie previsionali

Per quanto riguarda le informazioni previsioni, la società deve predisporre, entro il 30 giugno, informazioni economico-finanziarie previsionali (*budget*) che coprano il periodo di dodici mesi compreso tra il 1 luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo.

I *budget* devono essere basati su assunzioni che non siano manifestamente infondate e devono rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio. I *budget* devono essere approvati e sottoscritti dal legale rappresentante e dall'organo responsabile della revisione legale dei conti della società richiedente la Licenza. Nella predisposizione dei *budget* devono essere seguite le indicazioni contenute nella «Guida al *Budget*», redatta dalla COVISOC, e devono essere applicati gli stessi criteri di valutazione adottati ai fini della redazione del bilancio, ferma restando la possibilità di modifiche, intervenute successivamente alla data di chiusura dell'ultimo bilancio, che saranno riflesse nel bilancio successivo e che devono essere descritte e motivate.

In particolare devono essere predisposti:

- un *budget* del conto economico;
- un *budget* dello stato patrimoniale;
- un *budget* del rendiconto finanziario;
- note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i *budget* ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio di esercizio ovvero nella semestrale, ove prescritta;

- note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

I *budget* devono essere predisposti in conformità ai principi e requisiti prescritti dal Manuale e devono essere basati su assunzioni che non siano manifestamente infondate⁵³ e devono rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio. La società deve trasmettere all'Ufficio Licenze UEFA, entro il 30 giugno dell'anno che precede la data di presentazione della domanda di rilascio, informazioni economico-finanziarie previsionali (*budget*) che coprano il periodo di dodici mesi compreso tra il 1 luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo. I *budget* devono essere predisposti su base trimestrale. Le note esplicative devono comprendere presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio ovvero nella semestrale, ove prescritta e devono anche includere una dichiarazione che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi adottati nell'ultimo bilancio revisionato. I *budget* devono comprendere il conto economico, lo stato patrimoniale ed il rendiconto finanziario dell'esercizio immediatamente precedente (ovvero del periodo intermedio, ove sia prescritta la semestrale).⁵⁴ Le informazioni economico-finanziarie storiche fornite dalla società richiedente la Licenza possono evidenziare delle situazioni di rischio potenziale legate all'andamento economico-finanziario ed alle prospettive di continuità aziendale della società richiedente la Licenza.

Per l'accertamento di tali situazioni di rischio, gli Organi del Sistema si avvalgono dei seguenti indicatori:

- la relazione della società di revisione sul bilancio ovvero sulla semestrale presenta una eccezione o un richiamo di informativa relativamente alla continuità aziendale;
- il bilancio ovvero la semestrale presentano un patrimonio netto negativo.

Se la società richiedente la Licenza ricade in una delle situazioni descritte dagli indicatori, gli Organi del Sistema adottano più approfondite procedure di valutazione e possono richiedere ulteriori documenti, tra cui, a titolo esemplificativo, una versione aggiornata dei *budget* e/o la presentazione anticipata dei *budget* della stagione sportiva nazionale successiva. Le procedure di valutazione sono svolte direttamente dagli Organi del Sistema e devono comprendere:

- il controllo della correttezza aritmetica dei *budget*;
- la verifica, attraverso colloqui con la dirigenza e l'esame dei documenti, che i *budget* siano stati predisposti sulla base delle assunzioni e dei rischi indicati dalla società richiedente la Licenza e che comunque non presentino elementi di temerarietà o siano manifestamente troppo ottimistici;
- la verifica che gli importi iniziali riportati sui *budget* siano coerenti con quelli risultanti

⁵³ Qualora la società eserciti il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, i *budget* e i *report* consuntivi devono essere riferiti al gruppo del quale la società richiedente la Licenza è controllante.

⁵⁴ Nei suddetti documenti devono essere chiaramente evidenziate le seguenti informazioni:

- la ragione sociale (e forma legale), domicilio e sede legale della società richiedente la Licenza e le eventuali modifiche rispetto all'esercizio precedente;
- se le informazioni economico-finanziarie si riferiscono alla singola società richiedente la Licenza, ad un gruppo o ad altre combinazioni di soggetti, con la descrizione della loro struttura e composizione;
- la valuta di riferimento.

dall'ultimo bilancio ovvero dalla semestrale, ove prescritta;

– la verifica che i *budget* siano stati approvati e sottoscritti dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile della società richiedente la Licenza.

La Licenza non può essere rilasciata se, alla luce delle informazioni economico-finanziarie storiche e previsionali fornite dalla società richiedente la Licenza, la Commissione di primo grado ritiene che non sussistano i presupposti per la continuità aziendale, almeno fino al termine della Stagione sportiva cui la Licenza si riferisce.

Conclusioni

Il presente contributo ha cercato di evidenziare le principali innovazioni, nell'ambito della redazione del bilancio di società di calcio, che si verranno a verificare con l'adozione del c.d. *Financial Fair Play* (FFP) da parte della UEFA e dell'ECA (Associazione Club Europei) sviluppando alcune riflessioni critiche sulla base dell'evoluzione della disciplina giuridica del bilancio sia a livello nazionale sia a livello europeo. Il FFP intende dare delle linee guida: i club non devono spendere più di quanto ricavato; non è permesso alcun debito arretrato durante la stagione, verso i club, i dipendenti e/o autorità sociali e fiscali; maggiore trasparenza finanziaria da parte delle società. Il processo di rispetto delle regole del FFP e i risultati probabilmente saranno diversi da Paese a Paese in quanto l'applicazione delle nuove regole a Federazioni con normative differenti e regimi fiscali diversi creerà molto sicuramente dei disequilibri tra club appartenenti a federazioni diverse. La concreta applicazione delle regole del FFP deve tener conto che le stesse fanno riferimento essenzialmente alla redazione di bilanci di esercizio delle società di calcio redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS; nel nostro Paese la loro adozione è obbligatoria – per quanto riguarda le società di calcio – solo per quelle società di calcio quotate in mercati regolamentati (borsa valori). Per tutte le altre società di calcio, i criteri di redazione di bilancio, i criteri di valutazione e i prospetti formali contabili sono contenuti nella disciplina del Codice Civile ex art. 2423 e ss. nonché nelle norme specifiche elaborate dalla FIGC (norme NOIF). Si pensi, ad esempio, al trattamento dei costi sostenuti per la promozione e l'organizzazione del settore giovanile, aventi utilità pluriennali, sono capitalizzati nella loro globalità, senza riferimento alcuno ai singoli calciatori e sono ammortizzati, in misura costante in cinque esercizi a decorrere dall'esercizio di sostenimento degli stessi. Secondo invece i principi contabili internazionali IAS/IFRS dette tipologie di costi non possono essere capitalizzate all'attivo dello Stato patrimoniale ma devono essere considerati ordinari costi di esercizio e, quindi, devono essere iscritti nel Conto economico.

Bibliografia

- G. BRUNI, *I Principi Contabili. Fondamenti e Percorsi Evolutivi*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 1, 2004.
- B. CAMPEDELLI, *Il Bilancio di Esercizio negli Studi Internazionali*, Giuffrè editore, 1997.
- M. CARATOZZOLO, *Effetti Giuridici dell'Applicazione dei Principi Contabili Internazionali in Italia*, in *Le Società*, n. 3, 2004, 306 e seguenti.
- M. CARATOZZOLO, *Le Modifiche alla IV e VII Direttiva per Consentire l'Applicazione dei Principi IASC*, in *Le Società*, n. 2, 2003, 143 e seguenti.
- R. CARUSO, *Il Calcio tra Mercato, Relazione e Coercizione*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 71-88.
- M. CATTANEO, P. MANZONETTO, *Il Bilancio di Esercizio. Profili Teorici ed Istituzionali negli Anni Novanta*, EtasLibri, Milano, 1992.
- R. CHANDLER, *The International Harmonization of Accounting*, in J. Blake, M. Hossain (a cura di), *Readings in International Accounting*, Thomson Business Press, London, 1996.
- G. CHEVALIER, *Should Accounting Practices Be Universal? Different Needs for Different Creeds*, in J. Blake, M. Hossain (a cura di), *Readings in International Accounting*, Thomson Business Press, London, 1996.
- COMITATO DI CONTATTO SULLE DIRETTIVE CONTABILI, *Analisi della conformità dei Principi contabili internazionali con le Direttive contabili europee*, 1996.
- COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione 00/359/CEE, *La strategia dell'UE. In materia di informativa finanziaria: la via da seguire*, 2000.
- COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione 95/508/CEE, *Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale*, 1995.
- CONSOB, *Indagine conoscitiva sulle recenti vicende relative al calcio professionistico in particolare riferimento al sistema delle regole e dei controlli*, Audizione della CONSOB alla VII Commissione Permanente (Cultura, scienza e istruzione), Camera dei Deputati, 11 ottobre 2006.
- T. DE CRISTOFARO, *Forma e Struttura degli Schemi di Bilancio in Europa*, Giappichelli, Torino, 2000.
- R. DI PIETRA, *La Cultura Contabile nello Scenario Internazionale. Istituzioni, Principi ed Esperienze*, Cedam, Padova, 2002.
- R. DI PIETRA, *Ragioneria Internazionale e Armonia Contabile*, Cedam, Padova, 2000.
- M. MANCIN, *Il Bilancio delle Società Sportive Professionistiche. Normativa Civilistica, Principi Contabili Nazionali e Internazionali*, Cedam, Padova, 2009.
- C. NOBES, R. PARKER, *Comparative International Accounting*, Prentice Hall, New York, 1995.
- C. NOBES, *International Classification of Financial Reporting*, Routledge, London, 1992.
- T. ONESTI, *Fattori Ambientali e Comportamenti Contabili. Analisi Comparata dei Sistemi Contabili di Alcuni Paesi Industrializzati*, Giappichelli, Torino, 1995, 55 e seguenti.
- C. SOTTORIVA, *Finalità e Principi di Redazione del Bilancio d'esercizio: un Confronto tra Principi Contabili Nazionali e Internazionali. Quale "Modello" di Bilancio?*, in E. Vagnoni (a cura di), *Azienda, Economia, Impresa e Università. Scritti in Memoria del Prof. Antonio D'Atri*, Este Edition, Ferrara, 2004.
- C. SOTTORIVA, *Il Patrimonio Netto nei Principi Contabili Internazionali*, in Gruppo di Studio e di Attenzione dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (a cura di), *L'Analisi degli Effetti sul Bilancio dell'introduzione dei Principi Contabili Internazionali*, IAS/IFRS, volume II, capitolo IX, Rirea, Roma, 2007.

-
- C. SOTTORIVA, *La Finalità della Redazione del Bilancio di Esercizio nella Logica dei Principi Contabili Internazionali e la Sua Struttura*, in A. Palma (a cura di), *Il Bilancio di Esercizio. Aspetti Istituzionali e Profili Evolutivi nell'Attuale Assetto Normativo Italiano*, Giuffrè Editore, Milano, 2008.
- F. SUPERTI FURGA, *Il Bilancio di Esercizio Italiano Secondo la Normativa Europea*, Quarta Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2004.
- C. TEODORI, *L'Economia ed il Bilancio delle Società Sportive. Il Caso delle Società di Calcio*, G. Giappichelli Editore, Milano, 1995.
- A. VIGANÒ, *Elementi di Ragioneria Internazionale*, Egea, Milano, 1997.

Appendice

DIFFERENZE DI STRUTTURA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO TRA NORME CIVILISTICHE E NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERAZIONE ITALIANO GIUOCO CALCIO

CODICE CIVILE STATO PATRIMONIALE	NOIF STATO PATRIMONIALE
ATTIVO:	ATTIVO:
A) CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti	A) CREDITI VERSO SOCI per versamenti ancora dovuti
	I) Capitale sottoscritto non richiamato
	II) Capitale richiamato non versato
B) IMMOBILIZZAZIONI	B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni Immateriali	I) Immobilizzazioni Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento	1) costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità	2) Costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento	5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso d'opera	6) Immobilizzazioni in corso d'opera
7) Altre	7) Capitalizzazione dei costi del vivaio
	8) Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori
	9) Oneri pluriennali da rettifiche di valore
	10) altre
II) Immobilizzazioni Materiali	II) Immobilizzazioni Materiali
1) Terreni e fabbricati	1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari	2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature industriali e commerciali	3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni	4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso d'opera e acconti	5) Immobilizzazioni in corso d'opera e acconti
III) Immobilizzazioni Finanziarie	III) Immobilizzazioni Finanziarie
1) Partecipazioni in:	1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate	a) Imprese controllate
b) Imprese collegate	b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti	c) Imprese controllanti
d) Altre imprese	d) Altre imprese
	e) Compartecipazioni
2) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	2) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

CODICE CIVILE STATO PATRIMONIALE	NOIF STATO PATRIMONIALE
ATTIVO:	ATTIVO:
a) Verso imprese controllate	a) Verso imprese controllate
b) Verso imprese collegate	b) Verso imprese collegate
c) Verso imprese controllanti	c) Verso imprese controllanti
d) Verso altri	d) Verso altri
3) Altri titoli	3) Altri titoli
4) Azioni proprie	4) Azioni proprie
C) ATTIVO CIRCOLANTE	C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze	I) Rimanenze
1) Materiali di consumo	1) Materiali di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione	2) Prodotti in corso di lavorazione
3) Lavori in corso su ordinazione	3) Lavori in corso su ordinazione
4) Acconti	4) Acconti
II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	II) Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
1) Verso clienti	1) Verso clienti
2) Verso imprese controllate	2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate	3) Verso imprese collegate
4) Verso imprese controllanti	4) Verso imprese controllanti
4 – bis) crediti tributari	4 – bis) crediti tributari
4 – ter) imposte anticipate	4 – ter) imposte anticipate
5) Verso altri	5) Crediti verso enti – settore specifico
	6) Verso altri
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate	1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate	2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti	3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni	4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie	5) Azioni proprie
6) Altri titoli	6) Altri titoli
IV) Disponibilità liquide	IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari	1) Depositi bancari
2) Assegni	2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa	3) Denaro e valori in cassa
D) RATEI E RISCOENTI ATTIVI	D) RATEI E RISCOENTI ATTIVI
I) Ratei attivi	I) Ratei attivi
II) Riscoenti attivi	II) Riscoenti attivi
III) Disaggio su prestiti	III) Disaggio su prestiti

CODICE CIVILE STATO PATRIMONIALE	NOIF STATO PATRIMONIALE
ATTIVO:	ATTIVO:
TOTALE ATTIVO:	TOTALE ATTIVO:
PASSIVO:	PASSIVO:
A) PATRIMONIO NETTO	A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale	I) Capitale
II) Riserva sovrapprezzo azioni	II) Riserva sovrapprezzo azioni
III) Riserva di rivalutazione	III) Riserva di rivalutazione
IV) Riserva legale	IV) Riserva legale
V) Riserve statutarie	V) Riserve statutarie
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII) Altre riserve, distintamente indicate	VII) Altre riserve, distintamente indicate
	1) Riserva di rivalutazione
	2) Riserva per deroghe
	3) Riserva ammortamenti anticipati
	4) Riserva straordinaria
	5) Riserva (scuole giovanili)
	6) Riserva per versamenti in c/futuro aumento di capitale
	7) Riserva per copertura perdite esercizi precedenti
	8) Riserva per copertura perdite esercizio in corso
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
IX) Utile (perdita) d'esercizio	IX) Utile (perdita) d'esercizio
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte, anche differite	2) Per imposte, anche differite
3) Altri	3) Altri
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI	D) DEBITI
1) Obbligazioni ordinarie	1) Obbligazioni ordinarie
2) Obbligazioni convertibili	2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso soci per finanziamenti	3) Debiti verso soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche	4) Debiti verso banche
5) Debiti verso altri finanziatori	5) Debiti verso altri finanziatori

CODICE CIVILE STATO PATRIMONIALE	NOIF STATO PATRIMONIALE
ATTIVO:	ATTIVO:
6) Acconti	6) Acconti
7) Debiti verso fornitori	7) Debiti verso fornitori
8) Debiti rappresentati da titoli di credito	8) Debiti rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate	9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate	10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso imprese controllanti	11) Debiti verso imprese controllanti
12) Debiti tributari	12) Debiti tributari
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) Altri debiti	14) Debiti per compartecipazione
	15) Debiti verso enti – settore specifico
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	16) Altri debiti
I) Ratei passivi	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
II) Risconti passivi	I) Ratei passivi
III) Aggio su prestiti	II) Risconti passivi
	III) Aggio su prestiti
TOTALE PASSIVO:	TOTALE PASSIVO:
CODICE CIVILE CONTO ECONOMICO	NOIF CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
	a) Ricavi gare in casa
	b) Percentuale su incassi gare squadra ospitanti
2) Variazione delle rimanenze di materiali di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	c) Abbonamenti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	2) Variazione delle rimanenze di materiali di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni e capitalizzazioni così vivaio	3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
5) Altri ricavi e proventi	4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni e capitalizzazioni così vivaio
	5) Altri ricavi e proventi
	a) Contributi in conto esercizio
	b) Proventi da sponsorizzazioni
	c) Proventi pubblicitari

CODICE CIVILE STATO PATRIMONIALE	NOIF STATO PATRIMONIALE
ATTIVO:	ATTIVO:
	d) Proventi commerciali e royalties
	e) Proventi da cessione diritti televisivi
	- Proventi televisivi
	- Percentuale su diritti televisivi da squadre ospitanti
	- Proventi televisivi da partecipazione competizioni U.E.F.A.
	f) Proventi vari
	g) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori
	h) Plusvalenze da cessioni diritti pluriennali prestazioni calciatori
	i) Altri proventi da gestione calciatori
	j) Ricavi e proventi diversi
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per acquisti materiali di consumo e di merci	6) Per acquisti materiali di consumo e di merci
7) Per servizi	7) Per servizi
8) Per godimento beni di terzi	8) Per godimento beni di terzi
9) Per il personale	9) Per il personale
a) Salari e stipendi	a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali	b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto	c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili	d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi	e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni	10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze di materiali di consumo e merci	11) Variazioni delle rimanenze di materiali di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi	12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti	13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione	14) Oneri diversi di gestione
	a) Spese varie organizzazione gare

CODICE CIVILE STATO PATRIMONIALE	NOIF STATO PATRIMONIALE
ATTIVO:	ATTIVO:
	b) Tasse iscrizione gare
	c) Oneri specifici squadre ospitanti
	- Percentuale su incassi gare a squadre ospitate
	- Percentuale su diritti televisivi a squadre ospitate
	d) Costi di acquisizione temporanea prestazioni calciatori
	e) Minusvalenze da cessioni diritti pluriennali prestazioni calciatori
	f) Altri oneri da gestione calciatori
	g) Altri oneri diversi di gestione
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni	15) Proventi da partecipazioni
a) In imprese controllate	a) In imprese controllate
b) In imprese collegate	b) In imprese collegate
c) In imprese controllanti	c) In imprese controllanti
d) Altre imprese	d) Altre imprese
16) Altri proventi finanziari	16) Altri proventi finanziari
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- Imprese controllate	- Imprese controllate
- Imprese collegate	- Imprese collegate
- Imprese controllanti	- Imprese controllanti
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) Proventi diversi dai precedenti	d) Proventi diversi dai precedenti
- Imprese controllate	- Imprese controllate
- Imprese collegate	- Imprese collegate
- Imprese controllanti	- Imprese controllanti
	e) Proventi da compartecipazioni
17) Interessi ed altri oneri finanziari	17) Interessi ed altri oneri finanziari
a) Verso imprese controllate	a) Verso imprese controllate
b) Verso imprese collegate	b) Verso imprese collegate
c) Verso imprese controllanti	c) Verso imprese controllanti
d) Altri oneri finanziari	d) Altri oneri finanziari

CODICE CIVILE STATO PATRIMONIALE	NOIF STATO PATRIMONIALE
ATTIVO:	ATTIVO:
17 – bis) Utile e perdite su cambi	e) Oneri da compartecipazioni
a) Utile su cambi	17 – bis) Utile e perdite su cambi
b) Perdite su cambi	a) Utile su cambi
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	b) Perdite su cambi
18) Rivalutazioni	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
a) Di partecipazioni	18) Rivalutazioni
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	a) Di partecipazioni
c) Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
19) Svalutazioni	c) Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
a) Di partecipazioni	19) Svalutazioni
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	a) Di partecipazioni
c) Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	c) Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
20) Proventi	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
a) Plusvalenze da alienazioni	20) Proventi
b) Sopravvenienze attive straordinarie	a) Plusvalenze da alienazioni
c) Altri proventi straordinari	b) Sopravvenienze attive straordinarie
21) Oneri straordinari	c) Altri proventi straordinari
a) Minusvalenze da alienazioni	21) Oneri straordinari
b) Sopravvenienze passive straordinarie	a) Minusvalenze da alienazioni
c) Altri oneri straordinari	b) Sopravvenienze passive straordinarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	c) Altri oneri straordinari
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
a) Imposte correnti	22) Imposte sul reddito dell'esercizio
b) Imposte differite	a) Imposte correnti
c) Imposte anticipate	b) Imposte differite
	c) Imposte anticipate
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO